

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 28 novembre 2006

SI PUBBLICA TUTTI  
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, oltre alla **Serie generale**, pubblica quattro **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1<sup>a</sup> **Serie speciale**: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2<sup>a</sup> **Serie speciale**: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3<sup>a</sup> **Serie speciale**: *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4<sup>a</sup> **Serie speciale**: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 30 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della **Gazzetta Ufficiale** i canoni di abbonamento per l'anno 2007. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (*di colore rosso*) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 gennaio 2007 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 25 febbraio 2007.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2007 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione **Gazzetta Ufficiale** (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

S O M M A R I O

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
18 settembre 2006, n. 287.

Regolamento concernente la disciplina e i criteri di ripartizione del fondo per il rimborso agli enti locali delle minori entrate derivanti dall'abolizione del credito d'imposta, a norma dell'articolo 1, comma 52, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. . . . . . Pag. 5

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
15 novembre 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Placanica e nomina del commissario straordinario . . . . . Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
15 novembre 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di San Gennaro Vesuviano e nomina del commissario straordinario. . . . . Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
15 novembre 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Scoppito e nomina del commissario straordinario . . . . . Pag. 10

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

DECRETO 14 novembre 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Rocha Perez Susana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo . . . . . Pag. 11

DECRETO 14 novembre 2006.

Riconoscimento, al sig. Rodriguez Rodriguez Gregorio, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere ..... Pag. 11

DECRETO 14 novembre 2006.

Riconoscimento, al sig. Rodrigo Lopez Carmelo, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere ..... Pag. 12

DECRETO 14 novembre 2006.

Riconoscimento, al sig. Herrero Beneitez José Emilio, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere ..... Pag. 13

DECRETO 14 novembre 2006.

Riconoscimento, al sig. Clopes Estela Ignacio, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere ..... Pag. 15

DECRETO 14 novembre 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Susanu Laura Monica, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di tecnologo alimentare ..... Pag. 16

DECRETO 14 novembre 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Ilechko Orysa, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di biologo ..... Pag. 16

DECRETO 14 novembre 2006.

Riconoscimento, al sig. Esteban Blein José Carlos, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere ..... Pag. 17

Ministero dell'economia  
e delle finanze

DECRETO 7 novembre 2006.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Dado matto on line» ..... Pag. 18

DECRETO 7 novembre 2006.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Il Miliardario on line» ..... Pag. 20

DECRETO 7 novembre 2006.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Sette e mezzo on line» ..... Pag. 22

DECRETO 7 novembre 2006.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «L'invasione degli ultrasoldi on line» ..... Pag. 24

DECRETO 7 novembre 2006.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Super Tris on line» ..... Pag. 27

DECRETO 7 novembre 2006.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Scala reale on line» ..... Pag. 29

DECRETO 7 novembre 2006.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Portafortuna on line» ..... Pag. 31

DECRETO 7 novembre 2006.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Sfida finale on line» ..... Pag. 34

DECRETO 14 novembre 2006.

Identificazione catastale di beni immobili ..... Pag. 36

Ministero della salute

DECRETO 13 novembre 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Nikos», registrato al n. 13539. .... Pag. 37

DECRETO 13 novembre 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Verden», registrato al n. 13423. .... Pag. 40

Ministero del lavoro  
e della previdenza sociale

DECRETO 25 settembre 2006.

Adeguamento del contributo annuo dello Stato in favore del Fondo di previdenza del clero e dei ministri del culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, relativo all'anno 2004. .... Pag. 43

**Ministero  
della pubblica istruzione**

DECRETO 9 novembre 2006.

**Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Maria Olga Rodríguez Fernández, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea (Spagna), quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115.**

Pag. 43

**Ministero dell'università  
e della ricerca**

DECRETO 21 novembre 2006.

**Invito alla presentazione di progetti di ricerca, sviluppo pre-competitivo, formazione nel settore delle nanotecnologie da realizzarsi nella regione Veneto** . . . . . Pag. 44

**Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali**

DECRETO 25 ottobre 2006.

**Riconoscimento dell'idoneità del C.A.V. Centro attività vivaistiche di Faenza, all'effettuazione degli accertamenti di assenza di virus sul materiale di moltiplicazione vegetativa della vite.** . . . . . Pag. 48

DECRETO 9 novembre 2006.

**Graduatoria di merito dei progetti di ricerca per l'attuazione dei programmi nazionali di ricerca, afferenti all'attuazione dei programmi nazionali di ricerca per la pesca e l'acquacoltura, relativi agli anni 2004 e 2005, individuati dal decreto 11 novembre 2005.** . . . . . Pag. 49

**Ministero  
della solidarietà sociale**

DECRETO 17 ottobre 2006.

**Delega di attribuzioni ai Sottosegretari di Stato dott.ssa Cristina De Luca e dott.ssa Cecilia Donaggio** . . . . . Pag. 50

**DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**

**Regione Sardegna**

DECRETO 14 novembre 2006.

**Revoca dei decreti n. 2323 del 9 agosto 2006 e n. 2836 del 12 ottobre 2006, di dichiarazione del notevole interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, della zona Tuvixeddu-Tuvumannu nel comune di Cagliari. (Decreto n. 3349)** . . . . . Pag. 51

**Agenzia delle entrate**

DECRETO 20 novembre 2006.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio ACI di Napoli.** . . . . . Pag. 52

**Agenzia del territorio**

DETERMINAZIONE 17 novembre 2006.

**Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Genova - sezione staccata dei servizi di pubblicità immobiliare di Chiavari** . . . . . Pag. 52

DETERMINAZIONE 17 novembre 2006.

**Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di La Spezia e della sezione staccata dei servizi di pubblicità immobiliare di Sarzana** . . . . . Pag. 53

**Agenzia delle dogane**

DETERMINAZIONE 17 novembre 2006.

**Istituzione e attivazione dell'Ufficio delle dogane di Verona.** . . . . . Pag. 53

DETERMINAZIONE 17 novembre 2006.

**Istituzione e attivazione dell'Ufficio delle dogane di Palermo.** . . . . . Pag. 55

**ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**

**Ministero degli affari esteri: Rilascio di *exequatur*** . . . . . Pag. 56

**Ministero dell'economia e delle finanze: Cambi di riferimento del 17, 20, 21 e 22 novembre 2006 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia.** . . . . . Pag. 56

**Ministero della difesa: Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Borgo Piave.** . . . . . Pag. 56

**Agenzia italiana del farmaco:**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Prontalgin»** . . . . . Pag. 56

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Mosanax» ..... Pag. 57

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Epicure»..... Pag. 57

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Gabapentin Merck Generics» Pag. 57

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Genaprost» ..... Pag. 57

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Gabapentin Ratiopharm» .. Pag. 57

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Humulin»..... Pag. 57

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Leponex» ..... Pag. 58

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Rabitin»..... Pag. 58

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Citalopram EG» ..... Pag. 58

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Miacalcio» ..... Pag. 59

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Meninvact» ..... Pag. 59

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Menjugate» ..... Pag. 59

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Tetravac» ..... Pag. 59

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Pentavac»..... Pag. 60

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Revaxis»..... Pag. 60

**Autorità per le garanzie nelle comunicazioni:** Avvio del procedimento «Avvio dei lavori del tavolo relativo alla qualità del servizio di accesso a internet da postazione fissa». Pag. 60

**Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione:** Procedura comparativa per il conferimento di incarichi di collaborazione ..... Pag. 60

**Ufficio territoriale del Governo di Gorizia:** Ripristino di cognome nella forma originaria. .... Pag. 60

**Regione Campania:** Autorizzazione all'utilizzo dell'impianto già accordato per la produzione e vendita dell'acqua minerale «Acetosella» per l'imbottigliamento dell'acqua minerale «Madonna» alla società «Stabia D.I. Mare S.r.l.». Pag. 60

## RETTIFICHE

### ERRATA-CORRIGE

**Avviso relativo all'estratto della determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco A.I.C./N n. 692 del 5 giugno 2006, recante: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Antitrombina Grifolis"».** ..... Pag. 61

## SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 223/L

**LEGGE 24 novembre 2006, n. 286.**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.**

06G0307-06A10832

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**  
18 settembre 2006, n. 287.

**Regolamento concernente la disciplina e i criteri di ripartizione del fondo per il rimborso agli enti locali delle minori entrate derivanti dall'abolizione del credito d'imposta, a norma dell'articolo 1, comma 52, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.**

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344;

Visto l'articolo 1, comma 52, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che prevede l'istituzione presso il Ministero dell'interno di un fondo per il rimborso agli enti locali delle minori entrate derivanti dall'abolizione del credito d'imposta e che demanda ad apposito regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la disciplina per l'attuazione della disposizione di cui al citato comma 52 e per la ripartizione del fondo;

Visto l'articolo 2, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 giugno 2006;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2006;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

### *Ripartizione del fondo*

1. Il fondo di 10 milioni di euro, di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ripartito tra gli enti locali, così come individuati dall'articolo 2, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa trasmissione da parte degli enti stessi della certificazione di cui alla scheda allegata al presente decreto, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.

2. Il pagamento del contributo statale, previsto per il solo anno finanziario 2005, spettante a ciascun ente avviene in unica soluzione.

3. Nel caso di richieste di rimborso superiori allo stanziamento disponibile, il riparto è disposto in misura proporzionale.

Art. 2.

### *Contenuti della certificazione*

1. La certificazione, da compilare secondo il modello allegato al presente decreto, firmata dal rappresentante legale dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario, deve riportare la denominazione delle società, comunque costituite alla data del 31 dicembre 2003, che gestivano i servizi pubblici locali ed in relazione alle quali vengono attestate le minori entrate derivanti dall'abolizione del credito d'imposta per l'anno 2004. La stessa deve altresì riportare l'importo lordo degli utili prodotti, l'importo delle imposte pagate, l'importo del credito d'imposta non fruito e l'importo complessivo richiesto a rimborso.

Art. 3.

### *Modalità per l'inoltro delle certificazioni*

1. Le certificazioni di cui all'articolo 2 sono inviate, entro il previsto termine perentorio, al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale - Ufficio trasferimenti ordinari agli enti locali e risanamento degli enti locali disestati - Piazza del Viminale, 1 - 00187 Roma, mediante posta elettronica certificata, fax ovvero con lettera raccomandata, secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 settembre 2006

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

AMATO, *Ministro dell'interno*

Visto, il Guardasigilli: MASTELLA  
Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2006  
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6  
Economia e finanze, foglio n. 154

ALLEGATO A

Tipo ente .....

Denominazione ente ..... Provincia di .....

**DICHIARAZIONE ATTESTANTE LE MINORI ENTRATE DERIVANTI  
DALL'ABOLIZIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA PER L'ANNO 2004**

Visto l'articolo 1, comma 52, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005);

Visto il decreto interministeriale del .....

Si dichiara

che le minori entrate derivanti dall'abolizione del credito di imposta per l'anno 2004 sono le seguenti:

Numero	Società e/o Azienda (*)	Importo utili	Importo imposte pagate	Importo crediti di imposta non fruiti
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Importo totale per il quale si richiede il rimborso

Euro .....
------------

..... li .....

Il responsabile legale dell'ente

Il responsabile del servizio finanziario

.....

.....

(\*) Indicare solo le società comunque costituite alla data del 31 dicembre 2003 che gestiscono i servizi pubblici locali.

## NOTE

## AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

## Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione attribuisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 17 (*Regolamenti*). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (soppressa).».

— Il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 16 dicembre 2003, n. 291, reca: «Riforma dell'imposizione sul reddito delle società, a norma dell'art. 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80».

— Il testo dell'art. 1, comma 52, della legge 30 dicembre 2004, n. 311: (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005), — pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2004, n. 306, supplemento ordinario), è il seguente:

«52. Ai fini del comma 2, dell'art. 4 del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, è istituito per l'anno 2005, presso lo stato di previsione del Ministero dell'interno, il fondo per il rimborso agli enti locali delle minori entrate derivanti dall'abolizione del credito d'imposta con una dotazione di 10 milioni di euro. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono dettate le norme per l'attuazione della disposizione di cui al presente comma e per la ripartizione del fondo.».

— Il testo dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 settembre 2000, n. 227, supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 2 (*Ambito di applicazione*). — 1. Ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni.».

Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2005, n. 112, supplemento ordinario.

## Nota all'art. 1:

— Per l'art. 1, comma 52, della citata legge n. 311 del 2004 e per l'art. 2, comma 1 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 si vedano le note alle premesse.

06G0305

## DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
15 novembre 2006.

**Scioglimento del consiglio comunale di Placanica e nomina del commissario straordinario.**

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 28 maggio 2006 sono stati eletti il consiglio comunale di Placanica (Reggio Calabria) ed il sindaco nella persona del sig. Pietro Schirripa;

Considerato che, in data 28 settembre 2006, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Placanica (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Demetrio Martino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 15 novembre 2006

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Il consiglio comunale di Placania (Reggio Calabria) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 28 maggio 2006, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Pietro Schirripa.

Il citato amministratore, in data 28 settembre 2006, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Reggio Calabria ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 57156/W/Area II del 19 ottobre 2006, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrono gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della SV. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Placania (Reggio Calabria) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Demetrio Martino.

Roma, 6 novembre 2006

*Il Ministro dell'interno: AMATO*

06A10771

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
15 novembre 2006.

**Scioglimento del consiglio comunale di San Gennaro Vesuviano e nomina del commissario straordinario.**

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di San Gennaro Vesuviano (Napoli), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 26 maggio 2004, sussistono forme di ingerenza della criminalità organizzata, rilevate ai competenti organi investigativi;

Constatato che tali ingerenze espongono l'amministrazione stessa a pressanti condizionamenti, compromettendo la libera determinazione degli organi ed il buon andamento della gestione del comune di San Gennaro Vesuviano;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi istituzionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di San Gennaro Vesuviano, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, a. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2006;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Gennaro Vesuviano (Napoli) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La gestione del comune di San Gennaro Vesuviano (Napoli) è affidata alla commissione straordinaria composta da:

dott. Francescopaolo Di Menna - prefetto;

dott. Gaetano Cupello - viceprefetto aggiunto;

dott. Luigi Colucci - dirigente II fascia.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 15 novembre 2006

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*AMATO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 2006

Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 12, foglio n. 152

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Il comune di San Gennaro Vesuviano (Napoli), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 26 maggio 2004, presenta forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono l'imparzialità della gestione e pregiudicano il buon andamento dell'amministrazione ed il regolare funzionamento dei servizi.

Il territorio di San Gennaro Vesuviano è caratterizzato dalla presenza di pericolosi sodalizi criminali che hanno espresso, nel tempo, la propria capacità di ingerirsi nelle attività economiche e di creare condizioni di assoggettamento della società civile, come accertato anche in atti giudiziari.

L'emergenza del fenomeno eversivo ha già reso necessario, al fine di salvaguardare gli interessi pubblici locali, l'intervento straordinario dello Stato che, con provvedimento in data 6 novembre 2001, ha disposto lo scioglimento per infiltrazioni mafiose della rappresentanza al tempo in carica a causa delle rilevate interferenze nella vita politica dell'ente, di una nota consorceria camorristica, fortemente radicata nella zona.



Ha fatto seguito una costante attività di monitoraggio espletata dalle forze dell'ordine nel territorio del comune, dalla quale è emerso un possibile rapporto di continuità tra l'amministrazione destinataria del provvedimento dissolutorio e quella eletta nelle consultazioni del 26 maggio 2004; pertanto, il prefetto di Napoli ha disposto, con provvedimento del 4 marzo 2006, l'accesso nell'ente ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli accertamenti svolti, confluiti nella relazione commissariale conclusiva dell'accesso, cui si rinvia integralmente, hanno evidenziato un forte interesse della criminalità locale al governo dell'ente, concretizzatosi in interferenze nella fase elettorale; ne è riprova la circostanza che la lista del candidato a sindaco, risultato poi vincente, è stata presentata dal figlio di una persona ritenuta contigua ad un noto clan che annovera precedenti di polizia, risalenti nel tempo, per associazione di stampo mafioso.

La persistente convergenza delle attenzioni degli ambienti malavitosi nei confronti dell'ente è attestata da un duplice ordine di considerazioni: da una parte, risulta che alcuni amministratori appartenenti alla disciolta compagine sono stati riconfermati nella nuova consiliatura; dall'altra, risultano aperti due procedimenti penali, a seguito delle indagini avviate dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli nei confronti dell'attività della disciolta compagine, che vedono coinvolti alcuni amministratori ora in carica e alcuni dipendenti. In particolare, nel primo procedimento, con le imputazioni di concorso in abuso d'ufficio continuato ed aggravato dall'art. 7 della legge 12 luglio 1991, n. 203, sono stati rinviati a giudizio l'ex sindaco, l'ex vicesindaco, due ex amministratori ora rieletti alla carica consiliare ed il comandante dei vigili urbani. Nel secondo, per concorso in falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, aggravato dall'art. 7 della legge 12 luglio 1991, n. 203, un ex amministratore, attualmente consigliere, ed un dipendente.

La condizione di precarietà istituzionale di quell'ente si evince anche dalla circostanza che, dopo l'insediamento della commissione di accesso, si sono dimessi due assessori e, in diversi momenti, dodici consiglieri, quasi tutti surrogati.

Concorre a delineare l'esposizione al rischio inquinante la fitta rete di parentele, di amicizie e frequentazioni di alcuni componenti del consiglio comunale e di alcuni dipendenti con esponenti della consorteria criminale; così come il quadro delle imputazioni a carico di taluni, anche per reati contro la pubblica amministrazione, evidenzia atteggiamenti in palese contraddizione con il ruolo istituzionale rivestito. La valenza di tali intrecci si riscontra nelle figure dell'organo di vertice, del vice sindaco che riveste pure la carica di assessore al bilancio e che è stato presidente dei revisori dei conti nella disciolta amministrazione ed, altresì, depositario delle scritture contabili di una ditta di cui era socio un soggetto contiguo ad un noto clan, nonché di altri componenti della giunta.

Il profilo indiziario dell'ingerenza negli affari del comune e della strumentalizzazione delle scelte amministrative viene delineato dalla commissione d'accesso attraverso gli accertamenti svolti sugli strumenti di pianificazione urbanistica, che avevano costituito una pregnante concausa del provvedimento di rigore adottato il 6 novembre 2001. A tal riguardo, la commissione osserva che l'approvazione, in data 21 novembre 2005, della variante al Piano di edilizia economica e popolare lascia intravedere l'interesse della compagine di governo a sanare pregresse illegittimità amministrative a vantaggio di soggetti gravitanti nell'ambito della criminalità organizzata.

Secondo lo schema progettuale, la variante sarebbe stata necessaria per adeguare le previsioni urbanistiche allo stato dei luoghi, compromessi dall'attività edilizia posta in essere da soggetti privati in difformità allo strumento urbanistico vigente, ma non avrebbe comportato modifiche al dimensionamento globale, al perimetro del Piano, ai parametri di fabbricabilità, alle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico ed alle norme di attuazione.

Invece, le indagini ispettive condotte sui relativi elaborati tecnici hanno evidenziato, in conseguenza delle sostanziali modifiche apportate al Piano, il mancato rispetto delle disposizioni recate dagli articoli 26, comma 3, e 27, comma 3, della legge della Regione Campania 22 dicembre 2004, n. 16. Tra le diverse irregolarità rileva, inoltre, una riduzione dell'area totale del Piano e l'esclusione da questo di

una particella; ciononostante nell'elaborato grafico il perimetro complessivo del Piano stesso è rimasto incongruamente invariato. È emblematico che alcuni proprietari dei terreni contraddistinti dalle particelle catastali interessate dalla variante sono riconducibili, per legami di parentela o per frequentazioni, a soggetti appartenenti alla locale cosca.

Per altro aspetto, la sussistenza di pregiudizievoli cointeressenze emerge dalle numerose illegittimità riscontrate in sede di esame dei permessi edilizi rilasciati in sanatoria, consistenti in dichiarazioni sostitutive carenti della indicazione, prescritta dalla legge, della data dell'abuso e dell'assenza dei carichi pendenti per i delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter c.p.; altre irregolarità attengono al maggior volume del fabbricato condonato rispetto a quello massimo assentito. Danno conto del rilievo le posizioni di alcuni beneficiari di detti permessi: un soggetto legato da vincoli di parentela ad un amministratore, nonché nipote di un ex amministratore, il cui figlio è stato condannato con sentenza definitiva nel 2004 per avere fatto da prestanome ad un capo clan; un personaggio gravitante in una organizzazione criminale, con pregiudizi penali per il reato di cui all'art. 416-bis c.p., per traffico di stupefacenti e tentato omicidio; un parente di un soggetto contiguo alla medesima organizzazione criminale con pregiudizi penali per l'art. 416-bis, estorsione ed usura; un congiunto di un pregiudicato che in passato ha fatto parte di consorterie camorristiche.

Sintomatica di anomale ingerenze è la vicenda relativa alla richiesta di frazionamento di una particella di terreno. Gli accertamenti, a tal riguardo condotti, hanno indotto la commissione a ritenere che, dietro alla richiesta di frazionamento della citata particella di terreno in due parti distinte, comunque non assentita a causa della particolare destinazione urbanistica dell'area, si sia celato in realtà un tentativo di aggirare il sequestro preventivo antimafia cui è stata sottoposta una particella attigua, in attesa della irrevocabilità del provvedimento di confisca.

Depone in favore di tale prospettazione la parentela che sussiste tra i soci della società richiedente il frazionamento ed il proprietario del fondo confinante sequestrato, che è stato condannato definitivamente nel 2004 a sedici mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 12-*quinquies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, con l'aggravante dell'art. 7 della legge 12 luglio 1991, n. 203, per avere assunto fittiziamente la titolarità di un terreno in realtà nella disponibilità del capo clan, al fine di consentirgli di eludere le misure patrimoniali connesse ad eventuali misure di prevenzione.

Anche la circostanza che la richiesta di frazionamento sia stata presentata da un consigliere comunale per conto della società proprietaria del fondo, in qualità di tecnico di fiducia, lascia presumere l'intento della criminalità organizzata di creare canali privilegiati all'interno dell'amministrazione comunale per il perseguimento dei propri interessi. Peraltro, il predetto consigliere si è dimesso dopo l'avvio dell'accesso.

Relativamente al settore degli appalti di lavori pubblici, sul quale è nota la convergenza di ambienti malavitosi, l'organo ispettivo ha evidenziato che controlli svolti dagli organi investigativi presso il cantiere per la costruzione del nuovo cimitero hanno accertato che la titolare della ditta subappaltatrice, incaricata di fornire in via esclusiva il calcestruzzo, è la vedova di un personaggio di spicco di una organizzazione criminosa, nonché socia in affari di un imprenditore ritenuto dalle forze dell'ordine contiguo agli ambienti camorristici locali. Il sostanziale controllo del capo clan sulla predetta impresa è, altresì, attestato in un recente provvedimento giudiziario.

Numerose sono le illegittimità riscontrate nelle procedure di affidamento di lavori di somma urgenza, assegnati in gran parte alla stessa impresa di costruzioni, il cui titolare è legato da vincoli di parentela ad un affiliato di una organizzazione criminale attiva nell'area vesuviana, ucciso nel 2004 in un regolamento di conti di matrice camorristica.

Denotano il grado di pregiudizio arrecato al regolare funzionamento dell'ente il mancato adeguamento del regolamento comunale sul commercio alle statuizioni del protocollo di legalità sottoscritto dal sindaco il 20 giugno 2005 e la carente attività di controllo sui titoli autorizzatori degli officini della zona, tanto più necessaria ove si con-

sideri l'alta incidenza della gestione irregolare di manodopera extra-comunitaria ed i sequestri cui sono stati sottoposti numerosi opifici abusivi.

Altro settore fondamentale per la vita dell'ente che ha risentito di una diffusa situazione di disfunzione è quello economico-finanziario, per la riscontrata scarsa incisività nell'attività di recupero delle somme dovute a titolo di tributi, che si è risolta in danno della qualità dei servizi alla collettività amministrata, il cui malcontento è stato espresso in numerosi esposti.

Gli elementi emersi e le analitiche rappresentazioni della situazione ambientale riportate nella relazione di accesso, nonché gli sviluppi dei procedimenti giudiziari in corso appaiono idonei a fondare un giudizio di contiguità tra l'amministrazione e la criminalità organizzata, che ha alterato il ruolo del comune di ente esponenziale della comunità dei cittadini, determinando un concreto pericolo di sviamento della sua azione di governo dal perseguimento degli interessi collettivi.

Il delineato clima di grave condizionamento e degrado in cui versa il comune di San Gennaro Vesuviano, l'inosservanza del principio di legalità nella gestione dell'ente e l'uso distorto delle pubbliche funzioni hanno compromesso le legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali, minando la fiducia nella legge e nelle istituzioni dei cittadini.

Pertanto, il prefetto di Napoli, su conforme avviso espresso dal Comitato provinciale dell'ordine e sicurezza pubblica, ha proposto, con relazione del 18 luglio 2006, che si intende integralmente richiamata, l'applicazione della misura di rigore prevista dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Per le suesposte considerazioni si ritiene necessario provvedere, con urgenza, ad eliminare ogni ulteriore motivo di deterioramento e di inquinamento della vita amministrativa e democratica dell'ente, mediante provvedimenti incisivi finalizzati alla salvaguardia degli interessi della comunità locale ed al recupero della struttura pubblica ai propri compiti istituzionali.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nel citato art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, legittimanti lo scioglimento del consiglio comunale di San Gennaro Vesuviano (Napoli), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 8 novembre 2006

*Il Ministro dell'interno: AMATO*

06A10773

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 2006.

### **Scioglimento del consiglio comunale di Scoppito e nomina del commissario straordinario.**

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Scoppito (L'Aquila), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Scoppito (L'Aquila) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Franca Santoro è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 15 novembre 2006

NAPOLITANO

*AMATO, Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Scoppito (L'Aquila), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 2 ottobre 2006, hanno determinato l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di L'Aquila ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2006/22021/222 del 6 ottobre 2006, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della SV. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Scoppito (L'Aquila) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Franca Santoro.

Roma, 6 novembre 2006

*Il Ministro dell'interno: AMATO*

06A10772

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 14 novembre 2006.

**Riconoscimento, alla sig.ra Rocha Perez Susana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.**

### IL DIRETTORE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 9 e l'allegato III della legge 15 novembre 2000, n. 364 «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Rocha Perez Susana nata a Bucaramanga il 5 febbraio 1956, cittadina svizzera-colombiana, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale colombiano di «Psicologa» ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologa.

Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Titolo de Psicologo» presso l'«Universidad del Norte» il 18 settembre 1981;

Considerato che la richiedente è in possesso dell'autorizzazione della «Secretaria de Salud subdireccion seguridad social division acreditacion vigilancia y control», dal 13 luglio 1984;

Preso atto che l'istante ha presentato domanda per l'iscrizione alla sez. B dell'albo degli psicologi in Italia e che prodotto certificazione relativa ad attività e formazione;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 7 settembre 2006;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria, nella seduta sopra citata;

Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale della richiedente appare completa ai fini dell'iscrizione nella Sezione B dell'albo degli psicologi e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa.

Decreta:

Alla sig.ra Rocha Perez Susana nata a Bucaramanga il 5 febbraio 1956, cittadina svizzera-colombiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi, sez. B, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 14 novembre 2006

*Il direttore generale: PAPA*

06A10557

DECRETO 14 novembre 2006.

**Riconoscimento, al sig. Rodriguez Rodriguez Gregorio, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.**

### IL DIRETTORE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Rodriguez Rodriguez Gregorio, nato il 28 dicembre 1966 a Madrid (Spagna), cittadino spagnolo, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del proprio titolo professionale di «Ingeniero de

Caminos, Canales y Puertos» conseguito in Spagna — come attestato dal «Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos» di Madrid cui il richiedente risulta iscritto al n. 12209 dal 19 settembre 1994 — ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A settore civile-ambientale» e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che il sig. Rodriguez Rodriguez è in possesso del titolo accademico di «Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos» conseguito presso l'«Universidad Politécnica de Madrid» di Madrid (Spagna) e rilasciato in data 8 settembre 1993;

Considerata l'esperienza professionale maturata dal richiedente presso la «Ferrovial Agroman» S.A. di Madrid dal 1993 al 2006, come documentata in atti;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 28 settembre 2006;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - settore civile ambientale, e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Rodriguez Rodriguez Gregorio, nato il 28 dicembre 1966 a Madrid (Spagna), cittadino spagnolo, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - settore civile ambientale, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di un anno su architettura tecnica; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie: 1) architettura tecnica (scritta ed orale), 2) ordinamento e deontologia professionale (solo orale).

Roma, 14 novembre 2006

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO A

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuate nel precedente art. 3.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. All'esame orale il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - settore civile ambientale.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alla materia di cui al precedente art. 2. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitano nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

06A10652

DECRETO 14 novembre 2006.

**Riconoscimento, al sig. Rodrigo Lopez Carmelo, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione

all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Rodrigo Lopez Carmelo, nato il 25 dicembre 1950 a Madrid (Spagna), cittadino spagnolo, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del proprio titolo professionale di «Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos» conseguito in Spagna — come attestato dal «Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos» di Madrid cui il richiedente risulta iscritto al n. 5619 dal 22 gennaio 1977 — ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A settore civile-ambientale, e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che il sig. Rodrigo Lopez è in possesso del titolo accademico di «Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos - Especialidad en Transportes, Puertos y Urbanismo» conseguito presso l'«Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos» di Madrid (Spagna) in data 5 novembre 1976 e rilasciato dal «Ministro de Educación y Ciencia» in data 15 ottobre 1977;

Considerata l'esperienza professionale maturata dal richiedente presso la «Ferrovial Agroman» S.A. di Madrid dal 1978 al 2006, come documentata in atti;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 28 settembre 2006;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - settore civile ambientale, e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Rodrigo Lopez Carmelo, nato il 25 dicembre 1950 a Madrid (Spagna), cittadino spagnolo, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di un anno su architettura tecnica; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie: 1) architettura tecnica (scritta ed orale), 2) ordinamento e deontologia professionale (solo orale).

Roma, 14 novembre 2006

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO A

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuate nel precedente art. 3.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. All'esame orale il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - settore civile ambientale.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alla materia di cui al precedente art. 2. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

06A10653

DECRETO 14 novembre 2006.

**Riconoscimento, al sig. Herrero Beneitez José Emilio, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Herrero Beneitez José Emilio nato il 25 febbraio 1961 a Guadalajara (Spagna), cittadino spagnolo, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del proprio titolo professionale di «Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos» conseguito in Spagna — come attestato dal «Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos» cui il richiedente risulta iscritto al n. 8031 dal 24 novembre 1983 — ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A settore civile-ambientale, e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che il sig. Herrero Beneitez è in possesso del titolo accademico di «Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos» conseguito presso la «Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos» di Madrid nel settembre 1983 e rilasciato dal «Ministerio de Educación y Ciencia» spagnolo in data 9 gennaio 1984;

Considerata l'esperienza professionale maturata dal richiedente presso la «Ferrovial Agroman» S.A. di Madrid dal 1987 al 2006, come documentata in atti;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 28 settembre 2006;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - settore civile ambientale, e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Herrero Beneitez José Emilio, nato il 25 febbraio 1961 a Guadalajara (Spagna), cittadino spagnolo, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore civile ambientale, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di un anno su architettura tecnica; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie: 1) architettura tecnica (scritta ed orale), 2) ordinamento e deontologia professionale (solo orale).

Roma, 14 novembre 2006

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO A

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuate nel precedente art. 3.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - settore civile ambientale.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alla materia di cui al precedente art. 2. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitano nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

06A10654

DECRETO 14 novembre 2006.

**Riconoscimento, al sig. Clopes Estela Ignacio, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.**

**IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA GIUSTIZIA CIVILE**

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Clopes Estela Ignacio, nato il 3 dicembre 1965 a Quito (Ecuador), cittadino spagnolo, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del proprio titolo di «Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos» conseguito in Spagna — come attestato dal «Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos» di Madrid cui il richiedente risulta iscritto al n. 11045 dal 20 aprile 1992 — ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A settore civile-ambientale, e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che il sig. Clopes Estela è in possesso del «Titulo Universitario Oficial de ingenero de Caminos, Canales y Puertos» conseguito presso l'«Universitat Politècnica de Catalunya» di Barcellona (Spagna) e rilasciato in data 13 aprile 1992;

Considerata l'esperienza professionale maturata dal richiedente presso la «Ferrovial Agroman» S.A. di Madrid dal 1993 al 2006, come documentata in atti;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 28 settembre 2006;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - settore civile ambientale, e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Clopes Estela Ignacio, nato il 3 dicembre 1965 a Quito (Ecuador), cittadino spagnolo, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore civile ambientale, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di un anno su architettura tecnica; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie: 1) architettura tecnica (scritta ed orale), 2) ordinamento e deontologia professionale (solo orale).

Roma, 14 novembre 2006

*Il direttore generale: PAPA*

ALLEGATO A

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuate nel precedente art. 3.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. All'esame orale il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - settore civile ambientale.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alla materia di cui al precedente art. 2. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

06A10655

DECRETO 14 novembre 2006.

**Riconoscimento, alla sig.ra Susanu Laura Monica, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di tecnologo alimentare.**

**IL DIRETTORE GENERALE**  
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Susanu Laura Monica, nata il 15 agosto 1969 a Galati (Romania), cittadina rumena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di «Diploma de subinginer - Profilul: Tehnologia produselor alimentare - Specializarea: Tehnologia produselor alimentare de origine vegetala» conseguito in Romania presso l'«Universitatea Dunarea e de Jos» di Galati (Romania) nel giugno 1993 e rilasciato dal «Ministerul Invatamintului si Stiintei» rumeno in data 16 agosto 1994, ai fini dell'accesso all'albo dei tecnologi alimentari in Italia ed esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che dalla dichiarazione dell'Ambasciata d'Italia in Romania datata 9 giugno 2006 risulta che il titolo accademico professionale di cui è in possesso l'istante è condizione necessaria e sufficiente all'esercizio della corrispondente professione in Romania;

Viste le determinazioni delle Conferenza di servizi nelle sedute del 28 settembre 2006 e del 26 ottobre 2006;

Sentito il parere del rappresentante dell'Ordine nazionale dei tecnologi alimentari nella seduta del 26 ottobre 2006;

Rilevato che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di tecnologo alimentare e l'iscrizione all'albo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 — così come modificato dalla legge n. 189/2002 — e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la sig.ra Susanu possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Roma per motivi di lavoro subordinato in data 7 ottobre 2003, rinnovato in data 21 marzo 2005 con validità fino al 21 marzo 2007;

Decreta:

Alla sig.ra Susanu Laura Monica, nata il 15 agosto 1969 a Galati (Romania), cittadina rumena, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei tecnologi alimentari e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 14 novembre 2006

*Il direttore generale: PAPA*

06A10656

DECRETO 14 novembre 2006.

**Riconoscimento, alla sig.ra Ilechko Orysa, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di biologo.**

**IL DIRETTORE GENERALE**  
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Ilechko Orysa, nata il 25 ottobre 1966 a Lviv (Ucraina), cittadina ucraina, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in combinato disposto con l'art. 12 del sopra indicato



decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di «Biologo - Professore di biologia e di chimica» conseguito presso l'Università Statale «I. Franko» di Lviv in data 27 giugno 1994 e rilasciato dal Ministero dell'istruzione dell'Ucraina in data 30 giugno 1994, ai fini dell'accesso all'albo dei biologi - sezione A, e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Vista l'attestazione del Ministero dell'istruzione e della scienza ucraino risulta che la professione di biologo è regolamentata e che il titolo accademico-professionale di cui è in possesso la sig.ra Ilechko le dà il diritto di esercitare la professione di biologo sia come lavoratore subordinato sia come lavoratore autonomo in Ucraina;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 7 settembre 2006;

Sentito il parere del rappresentante dell'Ordine nazionale dei biologi nella nota in atti datata 12 luglio 2006;

Vista la nota dell'Ordine nazionale dei biologi del 23 gennaio 2004;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di biologo e l'iscrizione all'albo nella sezione A, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la sig.ra Ilechko possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Salerno in data 28 maggio 2003, rinnovato in data 10 agosto 2004 con validità fino al 10 agosto 2009, per motivi familiari;

Decreta:

Alla sig.ra Ilechko Orysyia, nata il 25 ottobre 1966 a Lviv (Ucraina), cittadina ucraina è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei biologi sezione A e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Roma, 14 novembre 2006

*Il direttore generale: PAPA*

06A10657

DECRETO 14 novembre 2006.

**Riconoscimento, al sig. Esteban Blein José Carlos, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Esteban Blein José Carlos, nato il 4 novembre 1970 a Madrid (Spagna), cittadino spagnolo, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del proprio titolo di «Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos» conseguito in Spagna — come attestato dal «Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos» cui il richiedente risulta iscritto al n. 13130 dal 23 maggio 1996 — ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A settore civile-ambientale, e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che il sig. Esteban Blein è in possesso del titolo accademico di «Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos» conseguito presso l'«Universidad Politécnica de Madrid» di Madrid (Spagna) e rilasciato in data 18 aprile 1996;

Considerata l'esperienza professionale maturata dal richiedente presso la «Ferrovia Agroman» S.A. di Madrid dal 1997 al 2006, come documentata in atti;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 28 settembre 2006;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - settore civile ambientale, e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Esteban Blein José Carlos, nato il 4 novembre 1970 a Madrid (Spagna), cittadino spagnolo, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione albo degli ingegneri sezione A - settore civile ambientale, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di un anno su architettura tecnica; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie: 1) architettura tecnica (scritta ed orale), 2) ordinamento e deontologia professionale (solo orale).

Roma, 14 novembre 2006

*Il direttore generale: PAPA*

ALLEGATO A

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuate nel precedente art. 3.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - settore civile ambientale.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alla materia di cui al precedente art. 2. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitano nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

06A10658

**MINISTERO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE**

DECRETO 7 novembre 2006.

**Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Dado matto on line».**

**IL DIRETTORE GENERALE  
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA  
DEI MONOPOLI DI STATO**

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, con il quale è stato emanato il Regolamento delle lotterie nazionali;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62 che autorizza il Ministero delle finanze ad istituire le lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, in attuazione dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, con il quale si è provveduto all'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e di scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, con il quale sono state adottate disposizioni in materia di unificazione delle competenze in materia di giochi;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto l'art. 1, comma 292 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 21 marzo 2006, recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del Bingo e delle lotterie;

Visto il decreto dirigenziale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 13 aprile 2006, recante misure per la sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza, che ha affidato, nell'ambito della sperimentazione, il ruolo di gestore centralizzato al Consorzio lotterie nazionali ed il ruolo di rivenditore ai soggetti titolari di concessione per l'esercizio di giochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato i quali dispongano di un sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici ed organizzativi stabiliti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto dirigenziale del 28 settembre 2006 che ha fissato le caratteristiche tecniche ed organizzative a valere per la sperimentazione delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza (cosiddette lotterie telematiche);

Visto il piano presentato dal Consorzio lotterie nazionali per la gestione delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza;

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha valutato positivamente il piano presentato;

Ritenuto, pertanto, che deve essere indetta una lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Dado matto on line», prevista nel piano succitato, ai sensi dell'art. 4 citato decreto dirigenziale del 13 aprile 2006 e che devono essere definiti le regole di gioco della predetta lotteria, i premi e le relative modalità di attribuzione;

Decreta:

Art. 1.

1. È indetta la lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Dado matto on line». Il prezzo di ciascuna giocata è di € 2,00.

Art. 2.

1. Sul sito internet del rivenditore autorizzato è presente una «vetrina» sulla quale è riportata una «maschera» che identifica graficamente la lotteria telematica «Dado matto on line». Successivamente all'avvenuta identificazione del giocatore mediante digitazione del codice di identificazione e del codice personale, nella maschera della lotteria appaiono i riquadri «Scopri le regole e le vincite», «Prova» e Gioca».

Accedendo al riquadro «Scopri le regole e le vincite» è possibile visualizzare informazioni sulle modalità di abilitazione al gioco e sul regolamento di gioco di cui al presente decreto.

Accedendo al riquadro «Prova» è possibile visualizzare una dimostrazione del gioco.

Accedendo al riquadro «Gioca», ci si collega all'interfaccia di gioco.

2. L'interfaccia di gioco contiene rappresentazioni grafiche e comandi di interazione che differiscono in funzione della fase del processo di gioco, come di seguito descritto:

a) prima della richiesta della giocata sono presenti sull'interfaccia di gioco:

il nome della lotteria («Dado matto on line»);  
il prezzo della giocata (€ 2,00);

il riquadro «Acquista», accedendo al quale il giocatore acquista la giocata, il cui costo viene addebitato sul conto di gioco;

b) dopo l'acquisto della giocata sono presenti sull'interfaccia di gioco:

il codice univoco, identificativo della giocata, composto di 14 cifre;

una sintesi delle regole di gioco;

l'area di gioco costituita da due sezioni. La prima contraddistinta dalla scritta «Lancia i dadi del banco», nella quale è riprodotta l'immagine di due dadi; la seconda suddivisa in sei caselle numerate progressivamente, contraddistinte dalle scritte «giocata» e «premio», in ciascuna delle quali è riprodotta l'immagine di due dadi;

la visualizzazione grafica della giocata, consistente nella scoperta del punteggio dei dadi presenti

nella sezione «Lancia i dadi del Banco» e del punteggio dei dadi presenti in ciascuna delle sei caselle contraddistinte dalle scritte «giocata» e «premio», a seguito del procedimento di interazione di cui al successivo art. 3;

la visualizzazione dell'esito della giocata, comunicato, in caso negativo, con la frase «questa volta non hai vinto», in caso positivo con la frase «hai vinto congratulazioni!!» e con l'indicazione dell'importo della vincita ed, in caso di vincita superiore ad euro 10.000,00, delle modalità per ottenere il pagamento della stessa;

il riquadro «continua», attraverso il quale è possibile riaccedere all'interfaccia di gioco per l'acquisto di una nuova giocata.

Sono inoltre presenti sull'interfaccia di gioco, durante tutte le fasi del processo di gioco:

il logo «Gratta e vinci online»;

il logo «AAMS» ed il logo «Gioco sicuro»;

il riquadro «Regolamento e vincite», accedendo al quale è possibile prendere visione del regolamento di gioco di cui al presente decreto;

l'indicazione dell'importo massimo di vincita conseguibile con «Dado matto on line», pari ad e 70.000,00;

l'indicazione del saldo del conto di gioco del giocatore.

Art. 3.

1. La visualizzazione della giocata erogata si ottiene attraverso il meccanismo di interazione di seguito indicato.

Si devono lanciare i dadi presenti nella sezione contraddistinta dalla scritta «Lancia i dadi del Banco» e i dadi presenti in ciascuna casella contraddistinta dalle scritte «giocata» e «premio», attraverso una delle seguenti modalità alternative:

selezionando la sezione «Lancia i dadi del Banco» e successivamente ciascuna delle caselle contraddistinte dalle scritte «giocata» e «premio»;

selezionando il riquadro «Scopri subito», mediante il quale il sistema visualizza automaticamente i punteggi dei dadi presenti nell'area di gioco.

Se il punteggio dei dadi presenti in una o più caselle contraddistinte dalle scritte «giocate» e «premio» supera il punteggio dei dadi presenti ne «Il punteggio del Banco» si vince il premio indicato nella giocata, o nelle giocate, vincenti.

2. L'esito della giocata è comunicato con le modalità di cui al precedente art. 2.

3. Una volta registrato nel sistema informatico del Consorzio lotterie nazionali il codice univoco, identificativo della giocata erogata, la stessa si considera a tutti gli effetti valida ed effettuata, anche nel caso in cui dovessero successivamente verificarsi malfunzionamenti o interruzioni di collegamento del sistema del giocatore.

4. In ogni caso il giocatore può conoscere l'esito delle giocate, nonché l'importo dell'eventuale vincita, attraverso l'accesso alla sezione riguardante il proprio conto di gioco, contenente i dati identificativi della giocata, presente sul sito internet del rivenditore.

## Art. 4.

1. Vengono messi in distribuzione due lotti di giocate, costituiti ciascuno da 1.317.992 giocate erogabili.

2. La massa premi, corrispondente a ciascun lotto di 1.317.992 giocate, ammonta ad € 1.609.464,00 suddivisa nei seguenti premi:

n. 140.587	premi di € 2,00
n. 87.865	premi di € 3,00
n. 35.149	premi di € 7,00
n. 17.572	premi di € 11,00
n. 13.182	premi di € 20,00
n. 5.026	premi di € 40,00
n. 549	premi di € 70,00
n. 275	premi di € 110,00
n. 22	premi di € 700,00
n. 6	premi di € 1.100,00
n. 1	premio di € 70.000,00

3. Qualora nel corso di svolgimento della presente lotteria, sulla base dell'andamento della raccolta se ne ravvisasse la necessità, verranno generati ulteriori lotti di giocate che comprenderanno il medesimo numero di premi di cui al presente articolo.

## Art. 5.

1. Le vincite di importo non superiore a 10.000,00 euro sono accreditate dal rivenditore sul conto di gioco del giocatore, secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto dirigenziale del 28 settembre 2006, e possono essere riscosse con le modalità previste dal contratto di conto di gioco sottoscritto dal giocatore, di cui al decreto direttoriale del 21 marzo 2006.

2. Per le vincite di importo superiore a € 10.000,00 il pagamento deve essere richiesto dal giocatore presso l'Ufficio premi del Consorzio lotterie nazionali, viale del Campo Boario n. 56/D - 00154, Roma, mediante:

presentazione della stampa di un promemoria riportante i dati identificativi della giocata e dell'esito della stessa, ottenibile dall'elenco delle giocate presente sul conto di gioco, o del codice univoco della giocata vincente;

presentazione di un documento di identificazione in corso di validità;

comunicazione del codice fiscale del giocatore medesimo.

La richiesta di pagamento può essere presentata anche presso uno sportello di Banca Intesa con le medesime modalità. In tal caso la banca provvede ad inoltrare la richiesta del giocatore al Consorzio lotterie nazionali, rilasciando al giocatore stesso apposita ricevuta.

3. Il codice univoco della giocata e il relativo esito vincente devono risultare registrati nel sistema informatico del Consorzio lotterie nazionali, e costituiscono il titolo esclusivo che certifica i diritti del giocatore per ottenere il pagamento della vincita.

## Art. 6.

1. Con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria.

## Art. 7.

1. Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed avrà efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2006

*Il direttore generale:* TINO

Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 2006  
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6  
Economia e finanze, foglio n. 239

06A10841

DECRETO 7 novembre 2006.

**Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Il Miliardario on line».**

**IL DIRETTORE GENERALE  
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA  
DEI MONOPOLI DI STATO**

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, con il quale è stato emanato il regolamento delle lotterie nazionali;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62 che autorizza il Ministero delle finanze ad istituire le lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, in attuazione dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, con il quale si è provveduto all'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e di scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, con il quale sono state adottate disposizioni in materia di unificazione delle competenze in materia di giochi;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto l'art. 1, comma 292 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 21 marzo 2006, recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del Bingo e delle Lotterie;

Visto il decreto dirigenziale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 13 aprile 2006, recante misure per la sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza, che ha affidato, nell'ambito della sperimentazione, il ruolo di gestore centralizzato al Consorzio lotterie nazionali ed il ruolo di riven-

ditore ai soggetti titolari di concessione per l'esercizio di giochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato i quali dispongano di un sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici ed organizzativi stabiliti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto dirigenziale del 28 settembre 2006 che ha fissato le caratteristiche tecniche ed organizzative a valere per la sperimentazione delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza (cosiddette lotterie telematiche);

Visto il piano presentato dal Consorzio lotterie nazionali per la gestione delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza;

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha valutato positivamente il piano presentato;

Ritenuto, pertanto, che deve essere indetta una lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Il Miliardario on line», prevista nel piano succitato, ai sensi dell'art. 4 del citato decreto dirigenziale del 13 aprile 2006 e che devono essere definiti le regole di gioco della predetta lotteria, i premi e le relative modalità di attribuzione;

Decreta:

Art. 1.

1. È indetta la lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Il Miliardario on line». Il prezzo di ciascuna giocata è di euro 5,00.

Art. 2.

1. Sul sito Internet del rivenditore autorizzato è presente una «vetrina» sulla quale è riportata una «maschera» che identifica graficamente la lotteria telematica «Il Miliardario on line». Successivamente all'avvenuta identificazione del giocatore mediante digitazione del codice di identificazione e del codice personale, nella maschera della lotteria appaiono i riquadri «Scopri le regole e le vincite», «Prova» e Gioca».

Accedendo al riquadro «Scopri le regole e le vincite» è possibile visualizzare informazioni sulle modalità di abilitazione al gioco e sul regolamento di gioco di cui al presente decreto.

Accedendo al riquadro «Prova» è possibile visualizzare una dimostrazione del gioco.

Accedendo al riquadro «Gioca», ci si collega all'interfaccia di gioco.

2. L'interfaccia di gioco contiene rappresentazioni grafiche e comandi di interazione che differiscono in funzione della fase del processo di gioco, come di seguito descritto:

a) prima della richiesta della giocata sono presenti sull'interfaccia di gioco:

il nome della lotteria («Il Miliardario on line»);

il prezzo della giocata (euro 5,00);

il riquadro «Acquista», accedendo al quale il giocatore acquista la giocata, il cui costo viene addebitato sul conto di gioco;

b) dopo l'acquisto della giocata sono presenti sull'interfaccia di gioco:

il codice univoco, identificativo della giocata, composto di quattordici cifre;

una sintesi delle regole di gioco;

l'area di gioco costituita da due sezioni. La prima contrassegnata dalla scritta «Numeri vincenti» che riproduce l'immagine di cinque monete contraddistinte dal simbolo «€»; la seconda, contrassegnata dalla scritta «I tuoi numeri» suddivisa in dieci caselle in ognuna delle quali è riprodotta l'immagine di un blocchetto di banconote;

la visualizzazione grafica della giocata, consistente nella scoperta dei numeri presenti nella sezione contrassegnata dalla scritta «Numeri vincenti» e dei numeri presenti nella sezione contrassegnata dalla scritta «I tuoi numeri», a seguito del procedimento di interazione di cui al successivo art. 3;

la visualizzazione dell'esito della giocata, comunicato, in caso negativo, con la frase «questa volta non hai vinto», in caso positivo con la frase «hai vinto congratulazioni!» e con l'indicazione dell'importo della vincita ed, in caso di vincita superiore ad euro 10.000, delle modalità per ottenere il pagamento della stessa;

il riquadro «continua», attraverso il quale è possibile riaccedere all'interfaccia di gioco per l'acquisto di una nuova giocata.

Sono inoltre presenti sull'interfaccia di gioco, durante tutte le fasi del processo di gioco:

il logo «Gratta e vinci online»;

il logo «AAMS» ed il logo «Gioco sicuro»;

il riquadro «Regolamento e vincite», accedendo al quale è possibile prendere visione del regolamento di gioco di cui al presente decreto;

l'indicazione dell'importo massimo di vincita conseguibile con «Il Miliardario on line», pari ad euro 500.000,00;

l'indicazione del saldo del conto di gioco del giocatore.

Art. 3.

1. La visualizzazione della giocata erogata si ottiene attraverso il meccanismo di interazione di seguito indicato.

Si devono scoprire i numeri presenti nella sezione contrassegnata dalla scritta «Numeri vincenti» e, successivamente, scoprire i numeri presenti nella sezione contrassegnata dalla scritta «I tuoi numeri», attraverso una delle due seguenti modalità alternative:

selezionando ciascuna delle cinque monete presenti nella sezione contrassegnata dalla scritta «Numeri vincenti» e, successivamente, ciascuna delle dieci caselle contenute nella sezione contrassegnata dalla scritta «I tuoi numeri»;

selezionando il riquadro «Scopri subito», mediante il quale il sistema visualizza automaticamente i numeri presenti nelle sezioni contrassegnate dalle scritte «Numeri vincenti» e «I tuoi numeri».

Se ne «I tuoi numeri» sono presenti uno o più «Numeri vincenti» si vincono i premi corrispondenti.

Se ne «I tuoi numeri» si rinviene l'immagine di una stella si vincono 100 euro.

Se ne «I tuoi numeri» si rinviene l'immagine di un lingotto si vincono tutti i premi presenti ne «I tuoi numeri».

2. L'esito della giocata è comunicato con le modalità di cui al precedente art. 2.

3. Una volta registrato nel sistema informatico del Consorzio lotterie nazionali il codice univoco, identificativo della giocata erogata, la stessa si considera a tutti gli effetti valida ed effettuata, anche nel caso in cui dovessero successivamente verificarsi malfunzionamenti o interruzioni di collegamento del sistema del giocatore.

4. In ogni caso il giocatore può conoscere l'esito delle giocata, nonché l'importo dell'eventuale vincita, attraverso l'accesso alla sezione riguardante il proprio conto di gioco, contenente i dati identificativi della giocata, presente sul sito Internet del rivenditore.

#### Art. 4.

1. Vengono messi in distribuzione due lotti di giocate, costituiti ciascuno da 5.562.544 di giocate erogabili.

2. La massa premi, corrispondente a ciascun lotto di 5.562.544 di giocate, ammonta ad euro 19.431.730,00 suddivisa nei seguenti premi:

- n. 704.589 premi di € 5,00;
- n. 407.938 premi di € 10,00;
- n. 92.695 premi di € 15,00;
- n. 92.709 premi di € 20,00;
- n. 46.330 premi di € 25,00;
- n. 24.135 premi di € 50,00;
- n. 18.538 premi di € 100,00;
- n. 2.780 premi di € 500,00;
- n. 926 premi di € 1.000,00;
- n. 115 premi di € 10.000,00;
- n. 4 premi di € 100.000,00;
- n. 1 premio di € 500.000,00.

3. Qualora nel corso di svolgimento della presente lotteria, sulla base dell'andamento della raccolta se ne ravvisasse la necessità, verranno generati ulteriori lotti di giocate che comprenderanno, il medesimo numero di premi di cui al presente articolo.

#### Art. 5.

1. Le vincite di importo non superiore a 10.000,00 euro sono accreditate dal rivenditore sul conto di gioco del giocatore, secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto dirigenziale del 28 settembre 2006, e possono essere riscosse con le modalità previste dal contratto di conto di gioco sottoscritto dal giocatore, di cui al decreto direttoriale del 21 marzo 2006.

2. Per le vincite di importo superiore a 10.000,00 euro il pagamento deve essere richiesto dal giocatore presso l'ufficio premi del Consorzio lotterie nazionali, viale del Campo Boario, 56/d - 00154 Roma, mediante:

presentazione della stampa di un promemoria riportante i dati identificativi della giocata e dell'esito

della stessa, ottenibile dall'elenco delle giocate presente sul conto di gioco, o del codice univoco della giocata vincente;

presentazione di un documento di identificazione in corso di validità;

comunicazione del codice fiscale del giocatore medesimo.

La richiesta di pagamento può essere presentata anche presso uno sportello di Banca Intesa con le medesime modalità. In tal caso la Banca provvede ad inoltrare la richiesta del giocatore al Consorzio lotterie nazionali, rilasciando al giocatore stesso apposita ricevuta.

3. Il codice univoco della giocata e il relativo esito vincente devono risultare registrati nel sistema informatico del Consorzio lotterie nazionali, e costituiscono il titolo esclusivo che certifica i diritti del giocatore per ottenere il pagamento della vincita.

#### Art. 6.

1. Con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria.

#### Art. 7.

1. Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed avrà efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2006

*Il direttore generale: TINO*

Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 2006  
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6  
Economia e finanze, foglio n. 240

06A10842

DECRETO 7 novembre 2006.

**Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Sette e mezzo on line».**

#### IL DIRETTORE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, con il quale è stato emanato il regolamento delle lotterie nazionali;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministero delle finanze ad istituire le lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, in attuazione dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383,

con il quale si è provveduto all'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e di scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, con il quale sono state adottate disposizioni in materia di unificazione delle competenze in materia di giochi;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto l'art. 1, comma 292 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 21 marzo 2006, recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del Bingo e delle lotterie;

Visto il decreto dirigenziale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 13 aprile 2006, recante misure per la sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza, che ha affidato, nell'ambito della sperimentazione, il ruolo di gestore centralizzato al Consorzio lotterie nazionali ed il ruolo di rivenditore ai soggetti titolari di concessione per l'esercizio di giochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato i quali dispongano di un sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici ed organizzativi stabiliti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto dirigenziale del 28 settembre 2006 che ha fissato le caratteristiche tecniche ed organizzative a valere per la sperimentazione delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza (cosiddette lotterie telematiche);

Visto il piano presentato dal Consorzio lotterie nazionali per la gestione delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza;

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha valutato positivamente il piano presentato;

Ritenuto, pertanto, che deve essere indetta una lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Sette e mezzo on line», prevista nel piano succitato, ai sensi dell'art. 4, citato decreto dirigenziale del 13 aprile 2006 e che devono essere definiti le regole di gioco della predetta lotteria, i premi e le relative modalità di attribuzione;

Decreta:

Art. 1.

1. È indetta la lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Sette e mezzo on line». Il prezzo di ciascuna giocata è di euro 1,00.

Art. 2.

1. Sul sito Internet del rivenditore autorizzato è presente una «vetrina» sulla quale è riportata una «maschera» che identifica graficamente la lotteria tele-

matica «Sette e mezzo on line». Successivamente all'avvenuta identificazione del giocatore mediante digitazione del codice di identificazione e del codice personale, nella maschera della lotteria appaiono i riquadri «Scopri le regole e le vincite», «Prova» e «Gioca».

Accedendo al riquadro «Scopri le regole e le vincite» è possibile visualizzare informazioni sulle modalità e sul regolamento di gioco di cui al presente decreto.

Accedendo al riquadro «Prova» è possibile visualizzare una dimostrazione del gioco.

Accedendo al riquadro «Gioca», ci si collega all'interfaccia di gioco.

2. L'interfaccia di gioco contiene rappresentazioni grafiche e comandi di interazione che differiscono in funzione della fase del processo di gioco, come di seguito descritto:

a) prima della richiesta della giocata sono presenti sull'interfaccia di gioco:

il nome della lotteria («Sette e mezzo on line»);

il prezzo della giocata (euro 1,00);

il riquadro «Acquista», accedendo al quale il giocatore acquista la giocata, il cui costo viene addebitato sul conto di gioco;

b) dopo l'acquisto della giocata sono presenti sull'interfaccia di gioco:

il codice univoco, identificativo della giocata, composto di quattordici cifre;

una sintesi delle regole di gioco;

l'area di gioco costituita da tre rettangoli. Il primo contraddistinto dalla scritta «Banco» che riproduce il dorso di due carte da gioco ognuno riportante la scritta «sette e mezzo» ed il numero «7½»; il secondo contraddistinto dalla scritta «Le tue carte» che riproduce il dorso di tre carte da gioco ognuno riportante la scritta «sette e mezzo» ed il numero «7½»; il terzo contraddistinto dalla scritta «La posta in gioco» riportante l'immagine di alcune monete;

la visualizzazione grafica della giocata, costituita dalla scoperta delle carte del «Banco», de «Le tue carte» e de «La posta in gioco», a seguito del procedimento di interazione di cui al successivo art. 3;

la visualizzazione dell'esito della giocata, comunicato, in caso negativo, con la frase «questa volta non hai vinto» e l'indicazione della posta di gioco, in caso positivo con la frase «hai vinto congratulazioni!» e con l'indicazione dell'importo della vincita, costituita dalla posta di gioco;

il riquadro «continua», attraverso il quale è possibile riaccedere all'interfaccia di gioco per l'acquisto di una nuova giocata.

Sono inoltre presenti sull'interfaccia di gioco, durante tutte le fasi del processo di gioco:

il logo «Gratta e vinci online»;

il logo «AAMS» ed il logo «Gioco sicuro»;

il riquadro «Regolamento e vincite», accedendo al quale è possibile prendere visione del regolamento di gioco di cui al presente decreto;

l'indicazione dell'importo massimo di vincita conseguibile con «Sette e mezzo on line», pari ad euro 7.000,00;

l'indicazione del saldo del conto di gioco del giocatore.

#### Art. 3.

1. La visualizzazione della giocata erogata si ottiene attraverso il meccanismo di interazione di seguito indicato.

2. Il giocatore deve scoprire «La posta in gioco», le carte del «Banco» e le carte de «Le tue carte», attraverso una delle seguenti modalità alternative:

selezionando i rettangoli «La posta in gioco», «Banco» e «Le tue carte»;

selezionando il riquadro «Scopri subito», mediante il quale il sistema visualizza automaticamente le carte e l'importo della posta presenti nell'area di gioco.

Se il punteggio de «Le tue carte» supera il punteggio delle carte del «Banco» e non è superiore a sette e mezzo, si vince l'importo indicato ne «La posta in gioco». Per la determinazione del punteggio gli «assi» valgono un punto; il «J», la «Q» ed il «K» valgono mezzo punto.

3. L'esito della giocata è comunicato con le modalità di cui al precedente art. 2.

4. Una volta registrato nel sistema informatico del Consorzio lotterie nazionali il codice univoco, identificativo della giocata erogata, la stessa si considera a tutti gli effetti valida ed effettuata, anche nel caso in cui dovessero successivamente verificarsi malfunzionamenti o interruzioni di collegamento del sistema del giocatore.

5. In ogni caso il giocatore può conoscere l'esito della giocata, nonché l'importo dell'eventuale vincita, attraverso l'accesso alla sezione riguardante il proprio conto di gioco, contenente i dati identificativi della giocata, presente sul sito Internet del rivenditore.

#### Art. 4.

1. Vengono messi in distribuzione due lotti di giocate, costituiti ciascuno da 480.000 giocate erogabili.

2. La massa premi, corrispondente a ciascun lotto di 480.000 giocate, ammonta ad euro 261.680,00 suddivisa nei seguenti premi:

n. 57.600	premi di € 1,00;
n. 28.800	premi di € 2,00;
n. 6.400	premi di € 7,00;
n. 2.400	premi di € 10,00;
n. 1.600	premi di € 20,00;
n. 876	premi di € 40,00;
n. 32	premi di € 70,00;
n. 2	premi di € 700,00;
n. 1	premio di € 7000,00.

3. Qualora nel corso di svolgimento della presente lotteria, sulla base dell'andamento della raccolta se ne ravvisasse la necessità, verranno generati ulteriori lotti di giocate che comprenderanno il medesimo numero di premi di cui al presente articolo.

#### Art. 5.

1. Le vincite sono accreditate dal rivenditore sul conto di gioco del giocatore, secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto dirigenziale del 28 settembre 2006, e possono essere riscosse con le modalità previste dal contratto di conto di gioco sottoscritto dal giocatore, di cui al decreto direttoriale del 21 marzo 2006.

2. Il codice univoco della giocata e il relativo esito vincente devono risultare registrati nel sistema informatico del Consorzio lotterie nazionali, e costituiscono il titolo esclusivo che certifica i diritti del giocatore per ottenere il pagamento della vincita.

#### Art. 6.

1. Con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria.

#### Art. 7.

1. Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed avrà efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2006

*Il direttore generale: TINO*

*Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 2006  
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 241*

06A10843

DECRETO 7 novembre 2006.

**Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «L'invasione degli ultrasoldi on line».**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA  
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, con il quale è stato emanato il regolamento delle lotterie nazionali;



Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministero delle finanze ad istituire le lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, in attuazione dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, con il quale si è provveduto all'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e di scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, con il quale sono state adottate disposizioni in materia di unificazione delle competenze in materia di giochi;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto l'art. 1, comma 292 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 21 marzo 2006, recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del Bingo e delle lotterie;

Visto il decreto dirigenziale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 13 aprile 2006, recante misure per la sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza, che ha affidato, nell'ambito della sperimentazione, il ruolo di gestore centralizzato al Consorzio lotterie nazionali ed il ruolo di rivenditore ai soggetti titolari di concessione per l'esercizio di giochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato i quali dispongano di un sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici ed organizzativi stabiliti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto dirigenziale del 28 settembre 2006 che ha fissato le caratteristiche tecniche ed organizzative a valere per la sperimentazione delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza (cosiddette lotterie telematiche);

Visto il piano presentato dal Consorzio lotterie nazionali per la gestione delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza;

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha valutato positivamente il piano presentato;

Ritenuto, pertanto, che deve essere indetta una lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «L'invasione degli ultrasoldi on line», prevista nel piano succitato, ai sensi dell'art. 4

del citato decreto dirigenziale del 13 aprile 2006 e che devono essere definiti le regole di gioco della predetta lotteria, i premi e le relative modalità di attribuzione;

Decreta:

Art. 1.

1. È indetta la lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «L'invasione degli ultrasoldi on line». Il prezzo di ciascuna giocata è di euro 1,00.

Art. 2.

1. Sul sito Internet del rivenditore autorizzato è presente una «vetrina» sulla quale è riportata una «maschera» che identifica graficamente la lotteria telematica «L'invasione degli ultrasoldi on line». Successivamente all'avvenuta identificazione del giocatore mediante digitazione del codice di identificazione e del codice personale, nella maschera della lotteria appaiono i riquadri «Scopri le regole e le vincite», «Prova» e Gioca».

Accedendo al riquadro «Scopri le regole e le vincite» è possibile visualizzare informazioni sulle modalità di abilitazione al gioco e sul regolamento di gioco di cui al presente decreto.

Accedendo al riquadro «Prova» è possibile visualizzare una dimostrazione del gioco.

Accedendo al riquadro «Gioca», ci si collega all'interfaccia di gioco.

2. L'interfaccia di gioco contiene rappresentazioni grafiche e comandi di interazione che differiscono in funzione della fase del processo di gioco, come di seguito descritto:

a) prima della richiesta della giocata sono presenti sull'interfaccia di gioco:

il nome della lotteria («L'invasione degli ultrasoldi on line»);

il prezzo della giocata (euro 1,00);

il riquadro «Acquista», accedendo al quale il giocatore acquista la giocata, il cui costo viene addebitato sul conto di gioco;

b) dopo l'acquisto della giocata sono presenti sull'interfaccia di gioco:

il codice univoco, identificativo della giocata, composto di quattordici cifre;

una sintesi delle regole del gioco;

l'area di gioco costituita da «UFO» in movimento nello spazio, da un'arma spaziale dotata di mirino e da sette caselle;

la visualizzazione grafica della giocata, consistente nell'abbattimento degli «UFO», a seguito del procedimento di interazione di cui al successivo art. 3;

la visualizzazione dell'esito della giocata, comunicato, in caso negativo, con la frase «questa volta non hai vinto», in caso positivo con la frase «hai vinto congratulazioni!» e con l'indicazione dell'importo della vincita;

il riquadro «continua», attraverso il quale è possibile riaccedere all'interfaccia di gioco per l'acquisto di una nuova giocata.

Sono sempre presenti sull'interfaccia di gioco, durante tutte le fasi del processo di gioco:

il logo «Gratta e vinci online»;

il logo «AAMS» ed il logo «Gioco sicuro»;

il riquadro «Regolamento e vincite», accedendo al quale è possibile prendere visione del regolamento di gioco di cui al presente decreto;

l'indicazione dell'importo massimo di vincita conseguibile con «L'invasione degli ultrasoldi on line», pari ad euro 10.000,00;

l'indicazione del saldo del conto di gioco del giocatore.

#### Art. 3.

1. La visualizzazione della giocata erogata si ottiene attraverso il meccanismo di interazione di seguito indicato.

2. Si devono colpire sette «UFO», tra quelli che vagano nello spazio attraverso una delle seguenti modalità alternative:

mediante l'apposita arma spaziale dotata di mirino;

selezionando il riquadro «Scopri subito», mediante il quale il sistema esegue automaticamente l'abbattimento degli «UFO».

Gli importi corrispondenti agli «UFO» abbattuti vengono progressivamente riportati all'interno delle caselle presenti nell'area di gioco. Se, una volta completato l'abbattimento dei sette «UFO», risulta presente in tre caselle lo stesso importo, si vince un premio pari all'importo rinvenuto (ad esempio, se si rinviene per tre volte un importo pari ad euro 3,00, si vince un premio pari ad euro 3,00).

3. L'esito della giocata è comunicato con le modalità di cui al precedente art. 2.

4. Una volta registrato nel sistema informatico del Consorzio lotterie nazionali il codice univoco, identificativo della giocata erogata, la stessa si considera a tutti gli effetti valida ed effettuata, anche nel caso in cui dovessero successivamente verificarsi malfunzionamenti o interruzioni di collegamento del sistema del giocatore.

5. In ogni caso il giocatore può conoscere l'esito delle giocata, nonché l'importo dell'eventuale vincita, attra-

verso l'accesso alla sezione riguardante il proprio conto di gioco, contenente i dati identificativi della giocata, presente sul sito Internet del rivenditore.

#### Art. 4.

1. Vengono messi in distribuzione due lotti di giocate, costituiti ciascuno da 200.000 giocate erogabili.

2. La massa premi, corrispondente a ciascun lotto di 200.000 giocate, ammonta ad euro 148.000,00 suddivisa nei seguenti premi:

n. 35.000	premi di € 1,00;
n. 10.000	premi di € 3,00;
n. 5.000	premi di € 5,00;
n. 1.500	premi di € 10,00;
n. 500	premi di € 50,00;
n. 40	premi di € 100,00;
n. 4	premi di € 1.000,00;
n. 1	premio di € 10.000,00.

3. Qualora nel corso di svolgimento della presente lotteria, sulla base dell'andamento della raccolta se ne ravvisasse la necessità, verranno generati ulteriori lotti di giocate che comprenderanno il medesimo numero di premi di cui al presente articolo.

#### Art. 5.

1. Le vincite sono accreditate dal rivenditore sul conto di gioco del giocatore, secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto dirigenziale del 28 settembre 2006, e possono essere riscosse con le modalità previste dal contratto di conto di gioco sottoscritto dal giocatore, di cui al decreto direttoriale del 21 marzo 2006.

2. Il codice univoco della giocata e il relativo esito vincente devono risultare registrati nel sistema informatico del Consorzio lotterie nazionali, e costituiscono il titolo esclusivo che certifica i diritti del giocatore per ottenere il pagamento della vincita.

#### Art. 6.

1. Con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria.

#### Art. 7.

1. Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed avrà efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2006

*Il direttore generale: TINO*

*Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 2006*

*Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6  
Economia e finanze, foglio n. 242*

**06A10844**

DECRETO 7 novembre 2006.

**Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Super Tris on line».**

**IL DIRETTORE GENERALE  
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA  
DEI MONOPOLI DI STATO**

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, con il quale è stato emanato il regolamento delle lotterie nazionali;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministero delle finanze ad istituire le lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, in attuazione dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, con il quale si è provveduto all'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e di scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, con il quale sono state adottate disposizioni in materia di unificazione delle competenze in materia di giochi;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto l'art. 1, comma 292 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 21 marzo 2006, recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del Bingo e delle lotterie;

Visto il decreto dirigenziale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 13 aprile 2006, recante misure per la sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza, che ha affidato, nell'ambito della sperimentazione, il ruolo di gestore centralizzato al Consorzio lotterie nazionali ed il ruolo di rivenditore ai soggetti titolari di concessione per l'esercizio di giochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato i quali dispongano di un sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici ed organizzativi stabiliti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto dirigenziale del 28 settembre 2006 che ha fissato le caratteristiche tecniche ed organizza-

tive a valere per la sperimentazione delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza (cosiddette lotterie telematiche);

Visto il piano presentato dal Consorzio lotterie nazionali per la gestione delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza;

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha valutato positivamente il piano presentato;

Ritenuto, pertanto, che deve essere indetta una lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Super Tris on line», prevista nel piano succitato, ai sensi dell'art. 4 del citato decreto dirigenziale del 13 aprile 2006 e che devono essere definiti le regole di gioco della predetta lotteria, i premi e le relative modalità di attribuzione;

Decreta:

Art. 1.

1. È indetta la lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Super Tris on line». Il prezzo di ciascuna giocata è di euro 0,50.

Art. 2.

1. Sul sito Internet del rivenditore autorizzato è presente una «vetrina» sulla quale è riportata una «maschera» che identifica graficamente la lotteria telematica «Super Tris on line». Successivamente all'avvenuta identificazione del giocatore mediante digitazione del codice di identificazione e del codice personale, nella maschera della lotteria appaiono i riquadri «Scopri le regole e le vincite», «Prova» e Gioca».

Accedendo al riquadro «Scopri le regole e le vincite» è possibile visualizzare informazioni sulle modalità di abilitazione al gioco e sul regolamento di gioco di cui al presente decreto.

Accedendo al riquadro «Prova» è possibile visualizzare una dimostrazione del gioco.

Accedendo al riquadro «Gioca», ci si collega all'interfaccia di gioco.

2. L'interfaccia di gioco contiene rappresentazioni grafiche e comandi di interazione che differiscono in funzione della fase del processo di gioco, come di seguito descritto:

a) prima della richiesta della giocata sono presenti sull'interfaccia di gioco:

il nome della lotteria («Super tris on line»);

il prezzo della giocata (euro 0,50);

una sintesi delle combinazioni vincenti;

il riquadro «Acquista», accedendo al quale il giocatore acquista la giocata, il cui costo viene addebitato sul conto di gioco;

b) dopo l'acquisto della giocata sono presenti sull'interfaccia di gioco:

il codice univoco, identificativo della giocata, composto di 14 cifre;

l'area di gioco nella quale sono rappresentati otto cavalli, contraddistinti dai numeri da 1 ad 8;

la visualizzazione grafica della giocata, rappresentata da una corsa di cavalli, a seguito del procedimento di interazione di cui al successivo art. 3;

la visualizzazione dell'esito della giocata, comunicato, in caso negativo, con la frase «peccato! questa volta non hai vinto», in caso positivo con la frase «congratulazioni! hai vinto» e con l'indicazione dell'importo della vincita;

il riquadro «rivedi», accedendo al quale è possibile ottenere una ripetizione al «rallentatore» della corsa;

il riquadro «continua», attraverso il quale è possibile riaccedere all'interfaccia di gioco per l'acquisto di una nuova giocata.

Sono inoltre presenti sull'interfaccia di gioco, durante tutte le fasi del processo di gioco:

il logo «Gratta e vinci online»;

il logo «AAMS» ed il logo «Gioco sicuro»;

il riquadro «Regolamento e vincite», accedendo al quale è possibile prendere visione del regolamento di gioco di cui al presente decreto;

l'indicazione dell'importo massimo di vincita conseguibile con «Super Tris on line», pari ad euro 5.000,00;

l'indicazione del saldo del conto di gioco del giocatore.

#### Art. 3.

1. La visualizzazione della giocata erogata si ottiene attraverso il meccanismo di interazione di seguito indicato.

2. Tra gli otto cavalli visualizzati nell'interfaccia di gioco si devono selezionare i cavalli classificati ai primi tre posti nell'ordine di arrivo della corsa. La selezione può essere effettuata con una delle seguenti modalità alternative:

selezionando, nell'ordine, il cavallo che arriverà primo, il cavallo che arriverà secondo ed il cavallo che arriverà terzo e, successivamente, il comando «Start», per avviare la visualizzazione grafica della corsa durante la quale sono sempre visibili, nell'ordine, i numeri corrispondenti ai cavalli, come sopra selezionati;

selezionando il riquadro «Scopri subito», mediante il quale il sistema seleziona automaticamente i tre cavalli e avvia la visualizzazione grafica della corsa.

3. L'esito della giocata è comunicato con le modalità di cui al precedente art. 2.

4. Una volta registrato nel sistema informatico del Consorzio lotterie nazionali il codice univoco, identificativo della giocata erogata, la stessa si considera a tutti gli effetti valida ed effettuata, anche nel caso in cui dovessero successivamente verificarsi malfunzionamenti o interruzioni di collegamento del sistema del giocatore.

5. In ogni caso il giocatore può conoscere l'esito della giocata, nonché l'importo dell'eventuale vincita, attraverso l'accesso alla sezione riguardante il proprio conto di gioco, contenente i dati identificativi della giocata, presente sul sito internet del rivenditore.

6. Le combinazioni vincenti e gli importi delle relative vincite si determinano se vi è corrispondenza, come di seguito descritto, tra la classifica di arrivo dei cavalli e l'ordine di arrivo selezionato con le modalità di cui al precedente comma 2:

il cavallo primo classificato è il cavallo selezionato come primo arrivato;	€ 5.000,00
il cavallo secondo classificato è il cavallo selezionato come secondo arrivato; il cavallo terzo classificato è il cavallo selezionato come terzo arrivato;	
il cavallo primo classificato è il cavallo selezionato come primo arrivato; il cavallo secondo classificato è il cavallo selezionato come secondo arrivato;	€ 100,00
il cavallo primo classificato è il cavallo selezionato, come primo arrivato; il cavallo terzo classificato è il cavallo selezionato come terzo arrivato;	€ 30,00
il cavallo primo classificato è il cavallo selezionato come primo arrivato;	€ 8,00
il cavallo secondo classificato è il cavallo selezionato, come secondo arrivato; il cavallo terzo classificato è il cavallo selezionato come terzo arrivato;	€ 4,00
il cavallo secondo classificato è il cavallo selezionato come secondo arrivato;	€ 2,00
il cavallo terzo classificato è il cavallo selezionato come terzo arrivato.	€ 0,50

#### Art. 4.

1. Vengono messi in distribuzione due lotti di giocate, costituito ciascuno da 100.000 giocate erogabili.

2. La massa premi, corrispondente a ciascun lotto di 100.000 giocate, ammonta ad € 37.750,00 suddivisa nei seguenti premi:

n.	24.300	premi	di € 0,50
n.	3.500	premi	di € 2,00
n.	1.000	premi	di € 4,00
n.	700	premi	di € 8,00
n.	100	premi	di € 30,00
n.	10	premi	di € 100,00
n.	1	premi	di € 5.000,00

3. Qualora nel corso di svolgimento della presente lotteria, sulla base dell'andamento della raccolta se ne ravvisasse la necessità, verranno generati ulteriori lotti di giocate che comprenderanno il medesimo numero di premi di cui al presente articolo.

#### Art. 5

1. Le vincite, sono accreditate dal rivenditore sul conto di gioco del giocatore, secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto dirigenziale del 28 settembre 2006, e possono essere riscosse con le modalità previste dal contratto di conto di gioco sottoscritto dal giocatore, di cui al decreto direttoriale del 21 marzo 2006.

2. Il codice univoco della giocata e il relativo esito vincente devono risultare registrati nel sistema informatico del Consorzio lotterie nazionali, e costituiscono il titolo esclusivo che certifica i diritti del giocatore per ottenere il pagamento della vincita.

#### Art. 6.

1. Con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria.

#### Art. 7.

1. Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed avrà efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2006

*Il direttore generale:* TINO

Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 2006  
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 243

06A10845

DECRETO 7 novembre 2006.

**Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Scala reale on line».**

#### IL DIRETTORE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, con il quale è stato emanato il regolamento delle lotterie nazionali;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministero delle finanze ad istituire le lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, in attuazione dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, con il quale si è provveduto all'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e di scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, con il quale sono state adottate disposizioni in materia di unificazione delle competenze in materia di giochi;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto l'art. 1, comma 292 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 21 marzo 2006, recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del Bingo e delle lotterie;

Visto il decreto dirigenziale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 13 aprile 2006, recante misure per la sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza, che ha affidato, nell'ambito della sperimentazione, il ruolo di gestore centralizzato al Consorzio lotterie nazionali ed il ruolo di rivenditore ai soggetti titolari di concessione per l'esercizio di giochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato i quali dispongano di un sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici ed organizzativi stabiliti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto dirigenziale del 28 settembre 2006 che ha fissato le caratteristiche tecniche ed organizzative a valere per la sperimentazione delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza (cosiddette lotterie telematiche);

Visto il piano presentato dal Consorzio lotterie nazionali per la gestione delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza;

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha valutato positivamente il piano presentato;

Ritenuto, pertanto, che deve essere indetta una lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Scala reale on line», prevista nel piano succitato, ai sensi dell'art. 4, citato decreto dirigenziale del 13 aprile 2006 e che devono essere definiti le regole di gioco della predetta lotteria, i premi e le relative modalità di attribuzione;

Decreta:

Art. 1.

È indetta con inizio la lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Scala reale on line». Il prezzo di ciascuna giocata è di euro 0,50.

Art. 2.

Sul sito internet del rivenditore autorizzato è presente una «vetrina» sulla quale è riportata una «maschera» che identifica graficamente la lotteria telematica «Scala reale on line». Successivamente all'avvenuta identificazione del giocatore mediante digitazione del codice di identificazione e del codice personale, nella maschera della lotteria appaiono i riquadri «Scopri le regole e le vincite», «Prova» e «Gioca».

Accedendo al riquadro «Scopri le regole e le vincite» è possibile visualizzare informazioni sulle modalità e sul regolamento di gioco di cui al presente decreto.

Accedendo al riquadro «Prova» è possibile visualizzare una dimostrazione del gioco.

Accedendo al riquadro «Gioca», ci si collega all'interfaccia di gioco.

L'interfaccia di gioco contiene rappresentazioni grafiche e comandi di interazione che differiscono in funzione della fase del processo di gioco, come di seguito descritto:

a) prima della richiesta della giocata sono presenti sull'interfaccia di gioco:

il nome della lotteria («Scala reale on line»);

il prezzo della giocata (euro 0,50);

il riquadro «Acquista», accedendo al quale il giocatore acquista la giocata, il cui costo viene addebitato sul conto di gioco;

b) dopo l'acquisto della giocata sono presenti sull'interfaccia di gioco:

il codice univoco, identificativo della giocata, composto di 14 cifre;

una sintesi delle regole del gioco;

l'area di gioco costituita da cinque carte da gioco;

la visualizzazione grafica della giocata, a seguito del procedimento di interazione di cui al successivo art. 3;

la visualizzazione dell'esito della giocata, comunicato, in caso negativo, con la frase «questa volta non hai vinto», in caso positivo con la frase «hai vinto congratulazioni!» e con l'indicazione dell'importo della vincita;

il riquadro «continua», attraverso il quale è possibile riaccedere all'interfaccia di gioco per l'acquisto di una nuova giocata.

Sono inoltre presenti sull'interfaccia di gioco, durante tutte le fasi del processo di gioco:

il logo «Gratta e vinci online»;

il logo «AAMS» ed il logo «Gioco sicuro»;

il riquadro «Regolamento e vincite», accedendo al quale è possibile prendere visione del regolamento di gioco di cui al presente decreto;

l'indicazione dell'importo massimo di vincita conseguibile con «Scala reale on line», pari ad euro 5.000,00;

l'indicazione del saldo del conto di gioco del giocatore.

Art. 3.

1. La visualizzazione della giocata erogata si ottiene attraverso il meccanismo di interazione di seguito indicato.

2. Tra le cinque carte messe a disposizione si deve effettuare, il cambio delle carte non contrassegnate dalla scritta «Hold» attraverso una delle seguenti modalità alternative:

selezionando il comando «cambia carte» e selezionando successivamente il dorso delle carte stesse o il riquadro «scopri subito» per visualizzarne il valore;

selezionando il riquadro «Scopri subito», mediante il quale il sistema cambia automaticamente le carte e ne visualizza il valore.

3. L'esito della giocata è comunicato con le modalità di cui al precedente art. 2.

4. Una volta registrato nel sistema informatico del Consorzio lotterie nazionali il codice univoco, identificativo della giocata erogata, la stessa si considera a tutti gli effetti valida ed effettuata, anche nel caso in cui dovessero successivamente verificarsi malfunzionamenti o interruzioni di collegamento del sistema del giocatore.

5. In ogni caso il giocatore può conoscere l'esito della giocata, nonché l'importo dell'eventuale vincita, attraverso l'accesso alla sezione riguardante il proprio conto di gioco, contenente i dati identificativi della giocata, presente sul sito internet del rivenditore.

6. Le combinazioni vincenti e gli importi delle vincite corrispondenti sono di seguito descritti:

Scala reale: cinque carte consecutive dello stesso seme aventi valore crescente - € 5.000,00;

Poker: quattro carte uguali di diverso seme - € 500,00;

Colore: cinque carte non consecutive dello stesso seme - € 50,00;

Full: tre carte, di diverso seme, uguali tra loro e altre due carte di diverso seme, uguali tra loro, ma diverse dalle precedenti - € 20,00;

Scala: cinque carte consecutive di seme diverso aventi valore crescente - € 10,00;

Tris: tre carte uguali di diverso seme - € 5,00;

Doppia coppia: due carte, di diverso seme, uguali tra loro e, due carte, di diverso seme, uguali tra loro, ma diverse dalle precedenti - € 2,00;

Coppia: due carte (tra le seguenti: «J», «Q», «K», «A») di diverso seme uguali tra loro - € 0,50.

#### Art. 4.

1. Vengono messi in distribuzione due lotti di giocate costituiti ciascuno da 200.000 giocate erogabili.

2. La massa premi, corrispondente a ciascun lotto di 200.000 giocate, ammonta ad euro 75.000,00 suddivisa nei seguenti premi:

n. 46.000	premi di € 0,50
n. 10.000	premi di € 2,00
n. 2.200	premi di € 5,00
n. 800	premi di € 10,00
n. 200	premi di € 20,00
n. 30	premi di € 50,00
n. 5	premi di € 500,00
n. 1	premi di € 5.000,00

3. Qualora nel corso di svolgimento della presente lotteria, sulla base dell'andamento della raccolta se ne ravvisasse la necessità, verranno generati ulteriori lotti di giocate che comprenderanno, il medesimo numero di premi di cui al presente articolo.

#### Art. 5.

1. Le vincite sono accreditate dal rivenditore sul conto di gioco del giocatore, secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto dirigenziale del 28 settembre 2006, e possono essere riscosse con le modalità previste dal contratto di conto di gioco sottoscritto dal giocatore, di cui al decreto direttoriale del 21 marzo 2006.

2. Il codice univoco della giocata e il relativo esito vincente devono risultare registrati nel sistema informatico del Consorzio lotterie nazionali, e costituiscono il titolo esclusivo che certifica i diritti del giocatore per ottenere il pagamento della vincita.

#### Art. 6.

1. Con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria.

#### Art. 7.

1. Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed avrà efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2006

*Il direttore generale:* TINO

*Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 2006  
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6  
Economia e finanze, foglio n. 244*

06A10846

DECRETO 7 novembre 2006.

**Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Portafortuna on line».**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA  
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, con il quale è stato emanato il regolamento delle lotterie nazionali;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministero delle finanze ad istituire le lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, in attuazione dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, con il quale si è provveduto all'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e di scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, con il quale sono state adottate disposizioni in materia di unificazione delle competenze in materia di giochi;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto l'art. 1, comma 292 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 21 marzo 2006, recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del Bingo e delle lotterie;

Visto il decreto dirigenziale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 13 aprile 2006, recante misure per la sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza, che ha affidato, nell'ambito della sperimentazione, il ruolo di gestore centralizzato al Consorzio lotterie nazionali ed il ruolo di rivenditore ai soggetti titolari di concessione per l'esercizio di giochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato i quali dispongano di un sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici ed organizzativi stabiliti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto dirigenziale del 28 settembre 2006 che ha fissato le caratteristiche tecniche ed organizzative a valere per la sperimentazione delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza (cosiddette lotterie telematiche);

Visto il piano presentato dal Consorzio lotterie nazionali per la gestione delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza;

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha valutato positivamente il piano presentato;

Ritenuto, pertanto, che deve essere indetta una lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a

distanza denominata «Portafortuna on line», prevista nel piano succitato, ai sensi dell'art. 4, citato decreto dirigenziale del 13 aprile 2006 e che devono essere definiti le regole di gioco della predetta lotteria, i premi e le relative modalità di attribuzione;

Decreta:

Art. 1.

1. È indetta la lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Portafortuna on line». Il prezzo di ciascuna giocata è di euro 1,00.

Art. 2.

1. Sul sito internet del rivenditore autorizzato è presente una «vetrina» sulla quale è riportata una «maschera» che identifica graficamente la lotteria telematica «Portafortuna on line». Successivamente all'avvenuta identificazione del giocatore mediante digitazione del codice di identificazione e del codice personale, nella maschera della lotteria appaiono i riquadri «Scopri le regole e le vincite», «Prova» e «Gioca».

Accedendo al riquadro «Scopri le regole e le vincite» è possibile visualizzare informazioni sulle modalità di abilitazione al gioco e sul regolamento di gioco di cui al presente decreto.

Accedendo al riquadro «Prova» è possibile visualizzare una dimostrazione del gioco.

Accedendo al riquadro «Gioca», ci si collega all'interfaccia di gioco.

2. L'interfaccia di gioco contiene rappresentazioni grafiche e comandi di interazione che differiscono in funzione della fase del processo di gioco, come di seguito descritto:

a) prima della richiesta della giocata sono presenti sull'interfaccia di gioco:

il nome della lotteria («Portafortuna on line»);

il prezzo della giocata (euro 1,00);

il riquadro «Acquista», accedendo al quale il giocatore acquista la giocata, il cui costo viene addebitato sul conto di gioco;

b) dopo l'acquisto della giocata sono presenti sull'interfaccia di gioco:

il codice univoco, identificativo della giocata, composto di 14 cifre;

una sintesi delle regole di gioco;

l'area di gioco costituita da un rettangolo nel quale sono visualizzati sei simboli legati alla fortuna;



la visualizzazione grafica della giocata, rappresentata dalla scoperta degli importi sottostanti ciascuno dei sei simboli a seguito del procedimento di interazione di cui al successivo art. 3;

la visualizzazione dell'esito della giocata, comunicato, in caso negativo, con la frase «questa volta non hai vinto», in caso positivo con la frase «hai vinto congratulazioni!» e con l'indicazione dell'importo della vincita;

il riquadro «continua», attraverso il quale è possibile riaccedere all'interfaccia di gioco per l'acquisto di una nuova giocata.

Sono inoltre presenti sull'interfaccia di gioco, durante tutte le fasi del processo di gioco:

il logo «Gratta e vinci online»;

il logo «AAMS» ed il logo «Gioco sicuro»;

il riquadro «Regolamento e vincite», accedendo al quale è possibile prendere visione del Regolamento di gioco di cui al presente decreto;

l'indicazione dell'importo massimo di vincita conseguibile con «Portafortuna on line», pari ad euro 10.000,00;

l'indicazione del saldo del conto di gioco del giocatore.

#### Art. 3.

1. La visualizzazione della giocata erogata si ottiene attraverso il meccanismo di interazione di seguito indicato.

Il giocatore deve scoprire gli importi celati sotto i sei simboli presenti nell'area di gioco, attraverso una delle seguenti modalità alternative:

selezionando ciascuno dei sei simboli presenti nell'area di gioco;

selezionando il riquadro «Scopri subito», mediante il quale il sistema visualizza automaticamente gli importi sottostanti ciascuno dei sei simboli.

Se nell'area di gioco si rinviene lo stesso importo sotto tre simboli, si vince un premio pari all'importo rinvenuto (ad esempio, se rinviene per tre volte un importo pari ad euro 2,00, si vince un premio pari ad euro 2,00).

2. L'esito della giocata è comunicato con le modalità di cui al precedente art. 2.

3. Una volta registrato nel sistema informatico del Consorzio lotterie nazionali il codice univoco, identificativo della giocata erogata, la stessa si considera a tutti gli effetti valida ed effettuata, anche nel caso in

cui dovessero successivamente verificarsi malfunzionamenti o interruzioni di collegamento del sistema del giocatore.

4. In ogni caso il giocatore può conoscere l'esito della giocata, nonché l'importo dell'eventuale vincita, attraverso l'accesso alla sezione riguardante il proprio conto di gioco, contenente i dati identificativi della giocata, presente sul sito internet del rivenditore.

#### Art. 4.

1. Vengono messi in distribuzione due lotti di giocate, costituiti ciascuno da 480.000 giocate erogabili.

2. La massa premi, corrispondente a ciascun lotto di 480.000 giocate, ammonta ad euro 285.200,00 suddivisa nei seguenti premi:

n. 70.000 premi di € 1,00;

n. 31.000 premi di € 2,00;

n. 12.000 premi di € 5,00;

n. 6.400 premi di € 10,00

n. 600 premi di € 20,00;

n. 100 premi di € 40,00;

n. 12 premi di € 100,00;

n. 4 premi di € 500,00;

n. 1 premio di € 10.000,00.

3. Qualora nel corso di svolgimento della presente lotteria, sulla base dell'andamento della raccolta se ne ravvisasse la necessità, verranno generati ulteriori lotti di giocate che comprenderanno il medesimo numero di premi di cui al presente articolo.

#### Art. 5.

1. Le vincite sono accreditate dal rivenditore sul conto di gioco del giocatore, secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto dirigenziale del 28 settembre 2006, e possono essere riscosse con le modalità previste dal contratto di conto di gioco sottoscritto dal giocatore, di cui al decreto direttoriale del 21 marzo 2006.

2. Il codice univoco della giocata e il relativo esito vincente devono risultare registrati nel sistema informatico del Consorzio lotterie nazionali, e costituiscono il titolo esclusivo che certifica i diritti del giocatore per ottenere il pagamento della vincita.

#### Art. 6.

1. Con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria.

## Art. 7.

1. Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed avrà efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2006

*Il direttore generale:* TINO

*Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 2006  
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio 245*

06A10847

DECRETO 7 novembre 2006.

**Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Sfida finale on line».**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA  
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, con il quale è stato emanato il regolamento delle lotterie nazionali;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62 che autorizza il Ministero delle finanze ad istituire le lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, in attuazione dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, con il quale si è provveduto all'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e di scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, con il quale sono state adottate disposizioni in materia di unificazione delle competenze in materia di giochi;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto l'art. 1, comma 292 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 21 marzo

2006, recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del Bingo e delle lotterie;

Visto il decreto dirigenziale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 13 aprile 2006, recante misure per la sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza, che ha affidato, nell'ambito della sperimentazione, il ruolo di gestore centralizzato al Consorzio lotterie nazionali ed il ruolo di rivenditore ai soggetti titolari di concessione per l'esercizio di giochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato i quali dispongano di un sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici ed organizzativi stabiliti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto dirigenziale del 28 settembre 2006 che ha fissato le caratteristiche tecniche ed organizzative a valere per la sperimentazione delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza (cosiddette lotterie telematiche);

Visto il piano presentato dal Consorzio lotterie nazionali per la gestione delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza;

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha valutato positivamente il piano presentato;

Ritenuto, pertanto, che deve essere indetta una lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Sfida finale on line», prevista nel piano succitato, ai sensi dell'art. 4, citato decreto dirigenziale del 13 aprile 2006 e che devono essere definiti le regole di gioco della predetta lotteria, i premi e le relative modalità di attribuzione;

Decreta:

Art. 1.

1. È indetta con inizio la lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Sfida finale on line». Il prezzo di ciascuna giocata è di € 0,50.

Art. 2.

1. Sul sito internet del rivenditore autorizzato è presente una vetrina sulla quale è riportata una «maschera» che identifica graficamente la lotteria telematica «Sfida finale on line». Successivamente all'avvenuta identificazione del giocatore mediante digitazione del codice di identificazione e del codice personale, nella maschera della lotteria appaiono i riquadri «Scopri le regole e le vincite», «Prova» e «Gioca».

Accedendo al riquadro «Scopri le regole e le vincite» è possibile visualizzare informazioni sulle modalità di abilitazione al gioco e sul regolamento di gioco di cui al presente decreto.

Accedendo al riquadro «Prova» è possibile visualizzare una dimostrazione del gioco.

Accedendo al riquadro «Gioca», ci si collega all'interfaccia di gioco.

2. L'interfaccia di gioco contiene rappresentazioni grafiche e comandi di interazione che differiscono in funzione della fase del processo di gioco, come di seguito descritto:

a) prima della richiesta della giocata sono presenti sull'interfaccia di gioco:

il nome della lotteria («Sfida finale on line»);

il prezzo della giocata (euro 0,50);

una sintesi delle combinazioni vincenti;

il riquadro «Acquista», accedendo al quale il giocatore acquista la giocata, il cui costo viene addebitato sul conto di gioco;

b) dopo l'acquisto della giocata sono presenti sull'interfaccia di gioco:

il codice univoco, identificativo della giocata, composto di 14 cifre;

l'area di gioco rappresentata da un'area di rigore da un campo di calcio, una porta, un portiere e cinque palloni;

la visualizzazione grafica della giocata, consistente nell'esecuzione di cinque rigori, a seguito del procedimento di interazione di cui al successivo art. 3;

la visualizzazione dell'esito della giocata, comunicato, in caso negativo, con la frase «peccato! questa volta non hai vinto!», in caso positivo con la frase «congratulazioni! hai vinto!» e con l'indicazione dell'importo della vincita;

il riquadro «continua», attraverso il quale è possibile riaccedere all'interfaccia di gioco per l'acquisto di una nuova giocata.

Sono inoltre presenti sull'interfaccia di gioco, durante tutte le fasi del processo di gioco:

il logo «Gratta e vinci online»;

il logo «AAMS» ed il logo «Gioco sicuro»;

il riquadro «Regolamento e vincite», accedendo al quale è possibile prendere visione del regolamento di gioco di cui al presente decreto;

l'indicazione dell'importo massimo di vincita conseguibile con «Sfida finale on line», pari ad euro 5.000,00;

l'indicazione del saldo del conto di gioco del giocatore.

#### Art. 3.

1. La visualizzazione della giocata erogata si ottiene attraverso il meccanismo di interazione di seguito indicato.

2. Si devono tirare cinque calci di rigore attraverso una delle seguenti modalità alternative:

indirizzando i tiri in porta con un apposito cursore;

selezionando il riquadro «Scopri subito», mediante il quale il sistema esegue automaticamente i cinque calci di rigore.

3. L'esito della giocata è comunicato con le modalità di cui al precedente art. 2.

4. Una volta registrato nel sistema informatico del Consorzio lotterie nazionali il codice univoco, identificativo della giocata erogata, la stessa si considera a tutti gli effetti valida ed effettuata, anche nel caso in cui dovessero successivamente verificarsi malfunzionamenti o interruzioni di collegamento del sistema del giocatore.

5. In ogni caso il giocatore può conoscere l'esito della giocata, nonché l'importo dell'eventuale vincita, attraverso l'accesso alla sezione riguardante il proprio conto di gioco, contenente i dati identificativi della giocata, presente sul sito internet del rivenditore.

6. Le combinazioni vincenti e gli importi delle vincite corrispondenti sono di seguito descritte:

5 goal € 5.000,00;

4 goal € 100,00;

3 goal € 10,00;

2 goal € 5,00;

1 goal € 0,50.

#### Art. 4.

1. Vengono messi in distribuzione due lotti di giocate, costituiti ciascuno da 300.000 giocate erogabili.

2. La massa premi, corrispondente a ciascun lotto di 300.000 giocate, ammonta ad euro 112.500,00 suddivisa nei seguenti premi:

n. 80.000 premi di € 0,50;

n. 10.600 premi di € 5,00;

n. 450 premi di € 10,00;

n. 100 premi di € 100,00;

n. 1 premio di € 5.000,00.

3. Qualora nel corso di svolgimento della presente lotteria, sulla base dell'andamento della raccolta se ne ravvisasse la necessità, verranno generati ulteriori lotti di giocate che comprenderanno il medesimo numero di premi di cui al presente articolo.

#### Art. 5.

1. Le vincite, sono accreditate dal rivenditore sul conto di gioco del giocatore, secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto dirigenziale del 28 settembre 2006, e possono essere riscosse con le modalità previste dal contratto di conto di gioco sottoscritto dal giocatore, di cui al decreto direttoriale del 21 marzo 2006.

2. Il codice univoco della giocata e il relativo esito vincente devono risultare registrati nel sistema informatico del Consorzio lotterie nazionali, e costituiscono il titolo esclusivo che certifica i diritti del giocatore per ottenere il pagamento della vincita.

## Art. 6.

1. Con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria.

## Art. 7.

1. Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed avrà efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2006

*Il direttore generale:* TINO

Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 2006  
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 246

06A10848

DECRETO 14 novembre 2006.

**Identificazione catastale di beni immobili.**

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE**

Visto l'art. 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 15 giugno 2002, n. 112, concernente l'istituzione di una società per azioni denominata «Patrimonio dello Stato S.p.a.» avente lo scopo di valorizzare, gestire ed alienare il patrimonio dello Stato;

Visto il comma 10 dell'art. 7 del citato decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, ai sensi del quale si prevede che il trasferimento dei beni può essere operato con le modalità e per gli effetti previsti dall'art. 3, commi 1, 16, 17, 18 e 19 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto il decreto 17 febbraio 2004 emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 21 aprile 2004, con il quale sono stati trasferiti alla società Patrimonio dello Stato S.p.a. i beni elencati nell'allegato 1 al medesimo decreto già individuati con decreto dell'Agenzia del demanio n. 21562 del 16 giugno 2003, tra i quali, al n. 11 della tabella riportata nel menzionato allegato 1, l'immobile sito in Verona denominato nell'allegato stesso «Caserma Mastino della Scala»;

Visto l'allegato 2 del menzionato decreto di trasferimento con il quale gli immobili di cui al predetto alle-

gato 1 sono stati suddivisi in tre categorie e, in particolare, nella seconda delle suddette categorie sono stati inseriti gli immobili ritenuti trasferibili alla società Patrimonio dello Stato S.p.a. nel rispetto delle prescrizioni dettate dalle competenti Soprintendenze, ove presenti, in quanto dichiarati di particolare interesse storico-artistico e, pertanto, sottoposti alle disposizioni di tutela;

Visto quanto indicato nel menzionato allegato 2 relativamente all'immobile di cui al n. 10 dell'allegato medesimo (n. 11 della tabella riportata nel citato allegato 1), dal quale si evince la libera trasferibilità del bene a terzi, pur nel rispetto delle prescrizioni in esso indicate;

Considerato che, per il richiamato immobile, si rende necessaria, ai fini operativi, l'esatta identificazione catastale;

Vista la documentazione acquisita presso l'Agenzia del demanio;

Decreta:

Art. 1.

Per l'immobile sito in Verona di cui al n. 11 della tabella riportata nell'allegato 1 al decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze del 17 febbraio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 21 aprile 2004, denominato nell'allegato stesso «Caserma Mastino della Scala», l'esatta identificazione catastale è la seguente:

**Comune di Verona – Catasto Fabbricati:**

Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub.
A	17	116	1
A	17	120	(graffata al sub 1)
A	17	128	(graffata al sub 1)
A	17	116	2
A	17	116	3
A	17	116	4
A	17	116	5

Art. 2.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali non incidono sulla titolarità del diritto di proprietà sull'immobile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2006

*Il Ministro:* PADOA SCHIOPPA

06A10741

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 novembre 2006.

**Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Nikos», registrato al n. 13539.**

### IL DIRETTORE GENERALE

DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995), concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 27 luglio 2006 dall'impresa Dow AgroSciences Italia S.r.l. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Nikos» uguale al prodotto di riferimento denominato Azimut registrato al n. 11014 con D.D. in data 25 settembre 2001 dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato «Azimut» dell'impresa medesima;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

l'impresa richiedente è anche titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato «Nikos» è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Florasulam;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 settembre 2012 l'impresa Dow AgroSciences Italia S.r.l., con sede in Via Patroclo, 21 Milano, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario pericoloso per l'ambiente denominato NIKOS con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: litri 0,1-0,25-0,5-1.

Il prodotto in questione è preparato presso gli stabilimento delle imprese:

Diachem S.p.a. Caravaggio (Bergamo), autorizzato con decreti del 26 marzo 1987/7 giugno 2002; confezionato presso lo stabilimento: Althaller Italia S.r.l. - S. Colombano al Lambro (Milano) autorizzato con decreti del 17 febbraio 1981/1° febbraio 2000, nonché importato in confezioni pronte per l'impiego e formulazione dall'impresa estera: Dow AgroSciences S.a.s. - Drusenheim (Francia).

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13539.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2006

*Il direttore generale:* BORRELLO

ALLEGATO

**NIKOS\***Erbicida selettivo per frumento ed orzo  
efficace contro infestanti dicotiledoni

SOSPENSIONE CONCENTRATA

**Composizione di NIKOS**Florasolan puro g 4,84 (=50 g/l)  
Coformulanti q. b. a g 100**FRASI DI RISCHIO**

Alimento tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

**CONSIGLI DI PRUDENZA**Conservare fuori dalla portata dei bambini.  
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Questo materiale ed il suo contenuto devono essere analitici come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali contenute nelle schede informative in materia di sicurezza.

Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via Patrocolo, 21 - 20151 Milano

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento:

Dow AgroSciences S.A.S. - DRUSENHEIM (Francia) (prod e conf)

DIACHEM S.p.A. - Caravaggio (BG) (prod e conf)

Althaller Italia S.r.l. - S. Colombano al Lambro (MI) (conf)

Taglie autorizzate: 0,1 - 0,25 - 0,5 - 1 litro

Registrazione n. .... del ..... del Ministero della Salute

Partita n. Vedere sulla confezione

Telefono di emergenza - DER (24 ore): 0039-335-6979115

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO**

In caso di intossicazione chiamare un medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Consultare un Centro Antiveneni.

**USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO**

Erbicida selettivo per frumento tenero, duro ed orzo, efficace contro infestanti dicotiledoni.

**Campi d'impiego:****Infestanti sensibili:** *Galium aparine* (attaccamani), *Papaver rhoeas* (Papavero), *Matricaria chamomilla* (Camomilla comune), *Anthemis arvensis* (camomilla bastardata), *Stellaria media* (Centocchi), *Caryella bursa-pastoris* (Borsapastore comune), *Diplaxis erucoides* (ruchetta violacea), *Straps arvensis* (Senape selvatica), *Raphanus raphanistrum* (Ravanello selvatico), *Bifora radicans* (Coriandolo puzzolente), *Vicia sativa* (Veccia dolce).**Dosi d'impiego:** 100-125 ml/ha da diluire in 300-500 litri d'acqua.**Epoca e modalità di applicazione:** Trattare in post-emergenza della coltura dall'inizio dell'accrescimento fino all'inizio della levata. Si consiglia di intervenire quando le infestanti sono nei primi stadi vegetativi con 4-5 foglie. Per Galium aparine si consiglia di trattare entro l'altezza di 20 cm.**AVVERTENZA:** Qualora si renda necessaria la risemina della coltura per avversità climatiche, attacchi parassitari, ecc., è possibile seminare Frumento ed Orzo, Avena, Segale e Mais senza attendere nessun intervallo.**Lavaggio delle attrezzature:** Prima di effettuare trattamenti su colture diverse da quelle riportate in etichetta, è importante eliminare ogni traccia di prodotto dall'attrezzatura di irrorazione. Si raccomanda di seguire la seguente procedura:

- 1) Vuotare completamente l'attrezzatura di distribuzione; riempire un terzo della botte con acqua pulita e sciacquare per 10 minuti, quindi vuotare l'attrezzatura.
- 2) Riempire un terzo della botte con una soluzione di acqua ed ipoclorito di sodio (p.e. candeggina per uso domestico) nella misura di 0,5 litri/hl d'acqua; sciacquare per 10 minuti quindi vuotare l'attrezzatura.
- 3) Per eliminare ogni residuo di ipoclorito di sodio sciacquare con acqua pura.
- 4) Filtri ed ugelli vanno rimossi e lavati separatamente con soluzione d'acqua ed ipoclorito di sodio.

**Compatibilità:** NIKOS è compatibile con i più comuni erbicidi ad azione graminicida e dicotiledonocida utilizzati su grano ed orzo. Prima di effettuare una miscela con nuovi prodotti, si consiglia di effettuare un saggio preliminare su piccola superficie e/o consultare il Servizio Tecnico di Dow AgroSciences.**AVVERTENZA:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.**FitossicITÀ:** NIKOS può essere fitotossico per le colture NON riportate in etichetta.**Intervallo di sicurezza:** non necessario.

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

**ATTENZIONE: DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO È PERICOLOSO (Salvo impieghi non agricoli espressamente autorizzati).****Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.**

Da non applicare con mezzi aerei. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua. Non contaminare l'acqua con il prodotto o con il suo contenitore. Non polverizzare il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni d'uso. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.

**ETICHETTA PER CONFEZIONI IN FORMATO RIDOTTO****NIKOS\*****ERBICIDA**

<p><b>Composizione di NIKOS</b>          Florasulam puro g 4,84 (=50 g/l)          Coformulanti q. b. a g 100</p> <p><b>FRASI DI RISCHIO</b>          Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.</p> <p><b>CONSIGLI DI PRUDENZA</b>          Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali contenute nelle schede informative in materia di sicurezza.</p> <p><b>Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via Patroclo, 21 - 20151 Milano</b></p> <p>Taglie autorizzate: 100 ml</p> <p>Registrazione n. .... del ..... del Ministero della Salute</p> <p>Partita n. Vedere sulla confezione</p> <p>Telefono di emergenza - DER (24 ore): 0039-335-6979115</p>	 <p><b>PERICOLOSO PER L'AMBIENTE</b></p>
---	---

**PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI  
SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO.**

**Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.**

**Il contenitore non può essere riutilizzato.**

**Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.**

\* Marchio registrato della Dow AgroSciences

06A10590



DECRETO 13 novembre 2006.

**Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Verden», registrato al n. 13423.**

**IL DIRETTORE GENERALE**  
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995), concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 31 luglio 2006 dall'impresa Cifo S.p.a. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Verden» uguale al prodotto di riferimento denominato «Diter» registrato al n. 9946 con D.D. in data 12 febbraio 1999 dell'impresa Terranalisi S.r.l., con sede in Cento (Ferrara);

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato «Diter» dell'impresa Terranalisi S.r.l., con sede in Cento (Ferrara);

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

sussiste un legittimo accordo con il titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato «Verden» è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva dicamba;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2008 l'impresa Cifo S.p.a., con sede in S. Giorgio di Piano (Bologna) - Via Oradour, 6/8 è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario esente da classificazione di pericolo denominato VERDEN con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 100-500 e litri 1-5-10.

Il prodotto in questione è preparato presso gli stabilimenti delle imprese:

Terranalisi S.r.l. - Cento (Ferrara) autorizzato con decreti del 5 febbraio 1987/24 gennaio 1997;

Lifa S.r.l. - Vigonovo (Venezia) autorizzato con decreti del 1° agosto 1978/11 luglio 2003.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13423.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2006

*Il direttore generale:* BORRELLO



ALLEGATO

**ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO****VERDEN**  
ERBICIDA SELETTIVO

COMPOSIZIONE - 100 g di prodotto contengono:  
 DICAMBIA acido puro g 14 (g/l 155)  
 Coformulanti q. b. a 100

**ATTENZIONE; MANIPOLARE CON PRUDENZA**

**CONSIGLI DI PRUDENZA** - Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

**NORME PRECAUZIONALI** - Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa... - Evitare il contatto con la pelle gli occhi e gli indumenti. - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO**

**Sintomi:** irritante oculare, spasmi muscolari, dispnea, cianosi, possibile atassia, bradicardia. **Terapia:** sintomatica.  
**Avvertenza:** consultare un Centro Antiveleni

**CIFO S.p.A.**

Via Oradour 6/8 Giorgio di Piano (BO)

Stabilimento di produzione: TERRANALISI S.R.L. Via Nino Bixio n. 6 -Cento (FE) / L.I.F.A. S.r.l. Vigonovo (VE)

Registrazione del Ministero della Salute n. .... del .....  
 CONTENUTO: ml 100-500  $\ell$  1-5-10  
 Riferimento partita:

**CAMPIE DOSI D'IMPIEGO**  
**VERDEN** è un erbicida selettivo assorbito dalle infestanti per via fogliare e radicale e traslocato nella pianta tramite la circolazione linfatica con rapido assorbimento, per cui eventuali piogge dopo poche ore dal trattamento non influiscono sull'attività erbicida. Viene impiegato sulle seguenti infestanti: amaranto, borsa del pastore, caglio, camomilla, canapa selvatica, cencio molle, centocchio comune, centocchio dei campi, erba correggiola, erba morella, erba stoma comune, farinello comune, fiordaliso vero, fumaria comune, galinsoga comune, iva, ortica minore, papavero comune, poligono centinodia, poligono convolvolo, poligono persicaria, ravanello selvatico, renaiola comune, scirape selvatica, senecione comune, vecchia, veronica spp., stoppione, vilucchio bianco, vilucchio comune.

**FRUMENTO - ORZO - Avena** - SEGALÉ - alle stadii delle 5-6 foglie della coltura sino allo stadio diorticella: ml 650/ha.  
**MELO** - litri 0,650-1,400/ha da solo o in miscela con altri erbicidi, utilizzando la dose minima.  
**RISO** - ml 550-850/ha  
**PRATI PASCOLI - PRATI ORNAMENTALI** - litri 0,650-1,400/ha  
**ASPARAGO** - in primavera, prima dell'emergenza dei turioni, con terreno ben sarciato e leggermente umido: ml 300-650/ha.  
**MAIS** - in post-emergenza, con piante già nate, quando la coltura non ha ancora superato l'altezza di cm 40: litri 1-1,500/ha

**AVVERTENZA** - "Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza".

"Su prati, pascoli, prati ornamentali trattati, segnalare con appositi cartelli il divieto di accesso alle arce trattate, mantenendo tale divieto per 24 ore dopo l'applicazione." "In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta."  
**FITOTOSSICITA'** - Il prodotto è fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

**INTERVALLO DI SICUREZZA** - Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta sul melo e 20 giorni sulle altre colture.  
**ATTENZIONE:** da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

**DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE**

## ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

**VERDEN**

ERBICIDA SELETTIVO

COMPOSIZIONE - 100 g di prodotto contengono:

DICAMBA acido puro g 14 (g/l 155)

Coformulanti q. b. a 100

**ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA****CONSIGLI DI PRUDENZA** - Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.**INFORMAZIONI PER IL MEDICO****Sintomi:** irritante oculare, spasmi muscolari, dispnea, cianosi, possibile atassia, bradicardia. **Terapia:** sintomatica.**Avvertenza:** consultare un Centro Antiveleni**CIFO S.p.A.** - Via Oradour 6/8 Giorgio di Piano (BO)

Stabilimento di produzione: TERRANALISI S.R.L Via Nino Bixio n. 6 -Cento (FE) / L.I.F.A. S.r.l. - Vigonovo (VE)

Registrazione del Ministero della Salute n. .... del .....

CONTENUTO: ml 100

Riferimento partita:

**PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO  
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI  
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO  
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE  
DISPERSO NELL'AMBIENTE**

06A10591

**MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

DECRETO 25 settembre 2006.

**Adeguamento del contributo annuo dello Stato in favore del Fondo di previdenza del clero e dei ministri del culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, relativo all'anno 2004.**

IL MINISTRO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

Vista la legge 22 dicembre 1973, n. 903;

Visto l'art. 21, secondo comma, della citata legge n. 903 del 1973, che prevede l'erogazione di un contributo annuo a carico dello Stato in favore del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica;

Visto l'art. 4, secondo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, il quale stabilisce che il suddetto contributo, a decorrere dal 1° gennaio 1982, è modificato, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con la stessa periodicità e nella stessa misura dell'aumento percentuale che ha dato luogo alle variazioni degli importi delle pensioni per perequazione automatica;

Tenuto conto che dalla rilevazione elaborata dall'INPS, comunicata con nota del 7 luglio 2005, la percentuale di aumento medio, per l'anno 2004, delle pensioni erogate dal predetto Fondo è pari al 2,5%;

Tenuto conto che l'art. 11 della citata legge n. 54 del 1982 prevede a favore del menzionato fondo un contributo fisso a carico dello Stato pari a € 1.032.914,00;

Ravvisata l'esigenza di specificare nel presente provvedimento sia l'ammontare del contributo ordinario, di cui all'art. 4, secondo comma, della citata legge n. 54 del 1982, sia l'ammontare del contributo fisso di cui all'art. 11 della medesima legge;

Decreta:

1. Il contributo a carico dello Stato di cui all'art. 21, secondo comma della legge 22 dicembre 1973, n. 903, a valere sul capitolo 4356 dello Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Centro di responsabilità «Politiche previdenziali», è aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 2004, da € 6.426.256,10 a € 6.586.912,50.

2. Il contributo di cui all'art. 11 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, resta stabilito, per l'anno 2004, in € 1.032.914,00.

3. Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 25 settembre 2006

*Il Ministro del lavoro  
e della previdenza sociale*  
DAMIANO

*Il Ministro dell'economia  
e delle finanze*  
PADOA SCHIOPPA

*Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2006  
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e  
dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 159*

**06A10750**

**MINISTERO  
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE**

DECRETO 9 novembre 2006.

**Riconoscimento in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Maria Olga Rodríguez Fernández, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea (Spagna), quale abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115.**

IL DIRETTORE GENERALE  
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla sig.ra Rodríguez Fernández Maria Olga, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima,

rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato, nonché, la conoscenza della lingua italiana;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto, della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 18 gennaio 2006, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Visto il decreto direttoriale datato 1° febbraio 2006 (prot. n. 819) che subordina al superamento di misura compensativa, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota-fax datata 6 novembre 2006 con la quale l'Ufficio scolastico provinciale di Roma ha fatto conoscere l'esito favorevole della suddetta misura compensativa (prova attitudinale);

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Licenciada en Filología en sección Filología Románica» rilasciato il 9 agosto 2000 dalla Universidad de Oviedo;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Certificado de Aptitud Pedagógica» rilasciato il 22 marzo 2004 dall'Istituto dell'educazione dell'Università di Oviedo, posseduto dalla cittadina comunitaria (spagnola) Rodríguez Fernández Maria Olga, nata a Oviedo (Spagna) l'8 dicembre 1975, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

45/A «Lingua straniera» - Spagnolo;

46/A «Lingue e civiltà straniere» - Spagnolo,

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 9 novembre 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

06A10543

## MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 21 novembre 2006.

**Invito alla presentazione di progetti di ricerca, sviluppo pre-competitivo, formazione nel settore delle nanotecnologie da realizzarsi nella regione Veneto.**

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'università e della ricerca (di seguito MUR);

Viste, le linee guida per la politica scientifica, tecnologica del Governo, approvate dal CIPE il 19 aprile 2002, che hanno posto, quale obiettivo dell'asse IV, la promozione della capacità d'innovazione nelle imprese attraverso la creazione d'aggregazioni sistemiche a livello territoriale; ciò al fine di favorire una maggiore competitività delle aree produttive esistenti ad alta intensità di export, rivitalizzandole e rilanciandole attraverso la ricerca e lo sviluppo di tecnologie chiave abilitanti le innovazioni di prodotto, di processo ed organizzative;

Considerato che, a tale scopo, le linee-guida individuano, tra gli strumenti d'attuazione, lo sviluppo di azioni concertate da tradursi in specifici accordi di programma con le regioni mirati a realizzare sinergie nei programmi e complementarietà finanziarie;

Visto il Protocollo d'Intesa, sottoscritto il 17 dicembre 2002, tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la regione Veneto per la realizzazione nell'area regionale di un distretto tecnologico nel settore delle nanotecnologie;

Visto l'Accordo di programmazione negoziata (di seguito denominato «Accordo») siglato in data 17 marzo 2004 tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la regione Veneto, finalizzato alla creazione in Veneto di un'area di eccellenza tecnologica (distretto tecnologico) avente ad oggetto le nanotecnologie, registrato alla Corte dei conti in data 27 aprile 2005;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 1, del predetto accordo che prevede l'impegno del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a finanziare progetti aventi ad oggetto attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo nel settore delle nanotecnologie da realizzarsi nell'area territoriale della Regione Veneto;

Visti, altresì, i commi 2 e 3 del richiamato art. 4 del predetto Accordo che, per le modalità di presentazione, selezione e finanziamento dei predetti progetti, prevede l'emanazione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di appositi bandi tematici ai sensi del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e delle relative disposizioni di attuazione contenute nel decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Visto, inoltre, l'art. 5 del predetto accordo che prevede un impegno complessivo di risorse del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca pari nel triennio a 26 milioni di euro, di cui 11 milioni di euro per il primo anno e 15 milioni di euro per il secondo e il terzo anno;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 27 agosto 1999), recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e, in particolare, l'art. 5 il quale prevede che tutti gli interventi da esso disciplinati gravino sulle risorse del fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, recante le: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297», pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2001;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 ottobre 2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003) che reca i nuovi criteri e le modalità di concessione, ai sensi dell'art. 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul fondo per le agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto direttoriale n. 1762/Ric. del 28 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 6 agosto 2005, con il quale sono state definite le modalità di utilizzo, ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, delle risorse per il primo anno del richiamato accordo, pari a 11 milioni di euro;

Vista la delibera della giunta regionale del Veneto n. 3339 del 24 ottobre 2006, trasmessa con nota in data 13 novembre 2006, relativa alle modalità di attivazione delle risorse del secondo e terzo anno del richiamato Accordo;

Viste le disponibilità del fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2006;

Ritenuta la opportunità di procedere all'adozione del decreto di cui al richiamato art. 12 del decreto ministeriale n. 593/Ric. dell'8 agosto 2000, per un impegno di risorse del FAR pari a 15 milioni di euro e finalizzato all'attuazione dei contenuti del richiamato Accordo;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

*Obiettivi generali*

1. Le linee-guida per la politica scientifica, tecnologica del Governo, approvate dal CIPE il 19 aprile 2002 hanno posto quale obiettivo dell'asse IV, la promozione della capacità d'innovazione nelle imprese attraverso la creazione d'aggregazioni sistemiche a livello territoriale; ciò al fine di favorire una maggiore competitività

delle aree produttive esistenti ad alta intensità di export, rivitalizzandole e rilanciandole attraverso la ricerca e lo sviluppo di tecnologie chiave abilitanti le innovazioni di prodotto, di processo ed organizzative.

2. A tale scopo le linee-guida individuano, tra gli strumenti di attuazione, lo sviluppo di azioni concertate da tradursi in specifici accordi di programma mirati a realizzare sinergie nei programmi e complementarietà finanziarie.

3. In tale ambito il MUR attribuisce particolare priorità ad interventi finalizzati alla realizzazione di distretti ad alta tecnologia, attraverso accordi di programma che prevedono la partecipazione congiunta di regioni, enti locali, finanza innovativa, mondo delle imprese, mondo scientifico.

4. Il territorio della regione Veneto presenta elementi di notevole rilevanza, quali:

l'esistenza nell'area regionale delle condizioni di base industriali e tecnico-scientifiche per realizzare un distretto tecnologico di successo nell'ambito delle nanotecnologie;

l'esistenza di punti di forza nelle università, nei centri di ricerca (privati e pubblici), nelle numerose imprese di produzione e di servizi di grande qualificazione e di grande tradizione che ha già dimostrato di saper generare innovazioni mirate e specifiche e di saper alimentare anche un processo sul sistema imprenditoriale locale;

la presenza di imprese strettamente classificate o riconducibili al comparto delle nanotecnologie che operano nei comparti delle macchine e attrezzature, componenti, materiali e manufatti con caratteristiche nanotecnologiche;

la presenza di un rilevante complesso di organismi e competenze di eccellenza nel sistema tecnico-scientifico, sia all'interno delle imprese che all'esterno, laboratori specialistici di enti pubblici di ricerca e di enti privati;

5. In tale quadro il MUR e la Regione Veneto hanno concordato sulla necessità di adottare una strategia condivisa per svolgere, nei settori scientifici e tecnologici predetti, interventi e azioni mirate al sostegno di attività di ricerca, all'incremento del grado di innovazione delle imprese, alla valorizzazione del capitale umano e delle iniziative che promuovano il collegamento alle imprese e centri tecnologici connessi con le università ed i centri di ricerca.

6. Per il perseguimento di tali obiettivi, il MUR e la Regione Veneto con il predetto accordo hanno, tra l'altro, concordato di destinare risorse al sostegno di specifici progetti che ricomprendano attività di ricerca industriale, di sviluppo precompetitivo e di alta formazione di personale qualificato, selezionati e finanziati ai sensi delle disposizioni dell'art. 12 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, e successive modifiche ed integrazioni, (attuativo delle norme del decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999).

7. In particolare, i progetti dovranno riguardare tecnologie, metodologie e processi produttivi di componenti, tecnologie per la fabbricazione e l'utilizzo innovativo di materiali basati sulle nanotecnologie.

8. Attraverso tali progetti, si intendono promuovere le attività rivolte all'acquisizione di nuove conoscenze finalizzate alla messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi, servizi, o al miglioramento di quelli esistenti, ciò al fine di contribuire al potenziamento del settore delle nanotecnologie e alla promozione e sviluppo socio-economico del territorio veneto.

9. I progetti dovranno ricomprendere anche attività di formazione di qualificato personale di ricerca, con l'obiettivo di un'adeguata preparazione teorica e professionale attraverso una attività formativa avente ad oggetto sia esperienze operative in ambiti scientifici, tecnologici, industriali, sia l'approfondimento delle conoscenze specialistiche nelle discipline inerenti l'attività di ricerca.

#### Art. 2.

##### *Tematiche dei progetti*

1. Ai fini dell'attuazione dell'art. 4 del predetto Accordo di programmazione negoziata, i soggetti di cui all'art. 5, commi 1, 2, 3, 4 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 sono invitati a presentare progetti per la realizzazione di attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti attività di sviluppo precompetitivo, così come definite ai sensi dell'art. 2 del richiamato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, e con connesse attività di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca.

2. I progetti devono essere caratterizzati dal forte impiego di tecnologie abilitanti pervasive, particolarmente mirate all'applicazione di nanotecnologie nel settore dei materiali, proponendo soluzioni che comportino «nuovi materiali», «nuove applicazioni» e «nuove tecnologie» ad alta efficienza, e devono afferire ad uno solo dei seguenti temi:

##### Tema 1

Metodi innovativi di nanofabbricazione e patterning su scala nanometrica e relativa modellizzazione.

##### Tema 2

Nanostrutture per sensori chimici e biochimici.

##### Tema 3

Metodi e tecniche per la realizzazione e la caratterizzazione di ricoprimenti nanostrutturati con specifiche proprietà funzionali.

##### Tema 4

Sviluppo di particolari meccanici con leghe di metallo amorfo o attraverso sinterizzazione di polveri nanostrutturate.

##### Tema 5

Sviluppo di materiali nanocompositi con funzionalità mirate o con combinazioni di proprietà funzionali richieste per applicazioni specifiche.

##### Tema 6

Nanotecnologie applicate al settore tessile e al settore della concia.

#### Art. 3.

##### *Requisiti dei progetti*

1. Ciascun progetto deve fare riferimento ad uno solo dei temi di cui al precedente art. 2 e deve prevedere la validazione dei risultati conseguiti attraverso lo svolgimento delle seguenti attività, per quanto applicabili alle specifiche caratteristiche del risultato stesso:

realizzazione di prototipi e/o dimostratori idonei a valutare la trasferibilità industriale delle tecnologie, sistemi e applicazioni messi a punto;

validazione delle prestazioni ottenibili attraverso una serie di campagne sperimentali rappresentative delle specifiche condizioni di utilizzo;

valutazione qualitativa e quantitativa dei vantaggi ottenibili in termini di affidabilità, riproducibilità, sicurezza e bilancio energetico;

valutazione della trasferibilità industriale e del potenziale di creazione e sviluppo di nuova imprenditorialità anche in termini di rapporto costi prestazione e costi benefici;

valutazione qualitativa e quantitativa degli impatti sull'ambiente e sulla salute umana.

2. A pena di inammissibilità, ciascun progetto deve essere accompagnato da uno specifico progetto per la realizzazione, ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, di attività di formazione coerenti con le relative tematiche di ricerca. Il costo dei singoli progetti di formazione deve essere pari ad almeno il 10% del costo del progetto di ricerca cui si riferisce. Gli specifici percorsi formativi devono avere durata non superiore a ventiquattro mesi e non inferiore a dodici. La formazione deve, inoltre, prevedere lo sviluppo di competenze nelle problematiche di gestione di impresa, con particolare riferimento alle attività di ricerca e di trasferimento di tecnologie, nonché nelle problematiche inerenti impatti sull'ambiente e sulla salute umana delle nuove tecnologie.

3. Le attività di formazione devono essere esclusivamente finalizzate allo sviluppo di competenze specifiche nel settore considerato dall'oggetto della ricerca e devono contemplare un impegno a tempo pieno del personale in formazione per tutta la durata del percorso formativo proposto.

4. La durata massima delle attività di ricerca non deve superare i 36 mesi.

5. In relazione agli obiettivi generali dell'Accordo di programmazione negoziata, le attività progettuali oggetto delle tematiche sopra elencate debbono, a pena di inammissibilità, essere interamente sviluppate nell'a-

rea territoriale della regione Veneto, ad eccezione di una quota massima del 10% del costo totale a titolo di consulenza e/o prestazione di terzi, qualora vi sia la accertata impossibilità, da parte dei soggetti proponenti, di reperire analoghe competenze nel territorio regionale.

6. I soggetti proponenti sono ammissibili solo ove dispongano di una stabile organizzazione localizzata nell'area territoriale di cui al precedente comma 6, o si impegnino formalmente, in sede di presentazione del progetto, a predisporre in tale area la suddetta organizzazione ai fini dello svolgimento delle attività progettuali. All'accertamento del mantenimento del predetto impegno sarà subordinata la concessione dell'agevolazione.

7. Con riferimento ai temi indicati al precedente art. 2, ciascun progetto deve prevedere, nella realizzazione delle specifiche attività, la partecipazione, per almeno il 15% del costo delle attività progettuali, di soggetti di cui al precedente comma 1 dell'art. 2 del presente decreto e rientranti nei parametri dimensionali di piccole e medie imprese ai sensi dell'art. 21 del richiamato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000.

8. Ciascun progetto deve proporre l'esecuzione di attività che non siano già state effettuate, né in corso di svolgimento da parte dei soggetti proponenti e che non siano oggetto di altri finanziamenti pubblici.

#### Art. 4.

##### *Forme e misura del finanziamento*

1. Saranno considerati ammissibili i progetti che prevedano attività di ricerca di costo preventivato non inferiore a 3 milioni di euro per i progetti afferenti il Tema n. 1, e a 1 milione di euro per i progetti afferenti tutte le altre tematiche, e che prevedano, altresì, attività di formazione correlata ai progetti scientifici proposti, di costo non inferiore al 10% del totale del costo per la ricerca.

2. Il costo massimo del singolo progetto, comprensivo della formazione, non può superare i 5 milioni di euro per il Tema n. 1 e di 3 milioni di euro per le restanti tematiche.

3. Per il finanziamento dei progetti afferenti i temi indicati al precedente art. 2, e selezionati secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli del presente decreto, il Ministero dell'università e della ricerca interviene nelle forme e nelle misure stabilite dall'art. 12 del richiamato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, così come modificate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 ottobre 2003.

4. L'ammontare massimo delle risorse attivate dal MUR e destinate al finanziamento dei progetti predetti è stabilito in 15 milioni di euro a valere sulle risorse del FAR.

#### Art. 5.

##### *Criteri di valutazione dei progetti*

1. Per le modalità di selezione e gestione dei progetti si osserveranno le disposizioni richiamate all'art. 5 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000.

2. Nel quadro della migliore economicità procedurale, le attività di valutazione disciplinate dal richiamato art. 5 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 saranno precedute da una fase di preselezione finalizzata ad individuare i progetti di qualità verso i quali svolgere le attività stesse.

3. La preselezione di cui al precedente comma 2 è effettuata dal Comitato di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 297 del 29 luglio 1999 che, avvalendosi di esperti all'uopo nominati dal MUR, sentita la Regione Veneto, valuterà i progetti in forma comparata e sulla base dei seguenti elementi:

a) entità, qualità e coerenza dei risultati conseguibili con il progetto rispetto allo specifico tema di riferimento (max 20 punti);

b) grado e modalità di coinvolgimento delle imprese, sia PMI sia di grande dimensione, delle strutture universitarie e di ricerca (max 20 punti);

c) qualità e idoneità delle strutture di ricerca previste dal soggetto proponente, anche in ordine alle forme organizzative di coordinamento tra le stesse (max 20 punti);

d) idoneità della proposta a creare o potenziare, tra strutture pubbliche e private operanti nella regione Veneto, reti regionali, interregionali ed internazionali di cooperazione scientifico-tecnologica nelle quali sia definita la specializzazione di attività e funzioni e le modalità di integrazione tra le organizzazioni coinvolte (max 20 punti);

e) idoneità del progetto ad attrarre nuovi investimenti produttivi nel territorio della regione Veneto (max 10 punti);

f) potenzialità dei risultati conseguiti in termini di prospettive di attivazione di nuova imprenditorialità (max 10 punti);

g) ampiezza e rilevanza delle ricadute delle attività di ricerca su altri settori industriali, anche in relazione ai tempi e alle modalità di trasferimento (max 10 punti);

h) rilevanza dei risultati acquisibili in relazione all'impatto ambientale e alla tutela della salute umana (max 10 punti).

4. Sulla base della predetta preselezione, saranno ammessi alle attività di valutazione di cui al precedente comma 2 i progetti che avranno conseguito almeno il punteggio complessivo di 100 punti e almeno 60 punti nei criteri da a) a d) e, comunque, nel limite delle disponibilità finanziarie del presente bando maggiorate del 20%.

5. In relazione alle risorse disponibili e fatta salva la necessità di selezionare comunque progetti di elevato livello qualitativo sarà data priorità all'esigenza di assicurare lo svolgimento di tutti i temi previsti dal presente decreto.

## Art. 6.

*Modalità di presentazione dei progetti*

1. I progetti debbono essere presentati, entro le ore 17 del 1° marzo 2007, utilizzando, secondo le modalità ivi indicate, il servizio Internet al seguente indirizzo: <http://roma.cilea.it/Sirio> (Sezione «servizi privati», voce «Domande di finanziamento») che sarà attivato a partire dal 19 dicembre 2006.

2. La compilazione delle domande prevede una fase propedeutica di registrazione dei soggetti che interagiranno con il sistema. La registrazione è già attiva al medesimo indirizzo (Sezione «Servizi pubblici», voce «Registrazione persona fisica»). Le modalità di registrazione sono consultabili nella ivi prevista sezione «Guida ed informazioni di base».

3. Il predetto servizio Internet consentirà la stampa delle domande che, debitamente sottoscritte, dovranno essere inviate, corredate degli allegati cartacei ivi indicati, entro i successivi sette giorni, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Ministero dell'università e della ricerca (MUR) Dipartimento per l'Università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica - direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca - Ufficio VI - piazza J. F. Kennedy, 20 - 00144 Roma.

4. In caso di difformità farà fede esclusivamente la copia inoltrata per il tramite del servizio Internet di cui al precedente comma 1.

5. Tutto il materiale trasmesso, considerato rigorosamente riservato, verrà utilizzato solo dal MUR per l'espletamento degli adempimenti connessi alle assegnazioni di cui al presente decreto.

6. I proponenti dovranno fornire in qualsiasi momento, su richiesta del MUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal Ministero stesso.

## Art. 7.

*Disposizioni finali*

1. Il decreto ministeriale di concessione del finanziamento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente decreto, si osservano le disposizioni contenute nell'art. 12 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000.

Roma, 21 novembre 2006

*Il direttore generale:* CRISCUOLI

06A10756

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 25 ottobre 2006.

**Riconoscimento dell'idoneità del C.A.V. Centro attività vivaistiche di Faenza, all'effettuazione degli accertamenti di assenza di virus sul materiale di moltiplicazione vegetativa della vite.**

### IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, recante norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, recante norme regolamentari per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, recante norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518, relativo all'attuazione delle direttive 71/140/CEE, 74/648/CEE, 74/649/CEE, 77/629/CEE, 78/55/CEE e 78/692/CEE, relative alla produzione ed al commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Vista la legge 19 dicembre 1984, n. 865 relativa all'attuazione della direttiva 82/331/CEE della Commissione del 6 maggio 1982 che modifica la direttiva 68/193/CEE del Consiglio del 9 aprile 1968 relativa alla produzione ed al commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290, istitutivo del regolamento recante l'indicazione supplementare in etichetta per i materiali di moltiplicazione della vite;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 2005 «Norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite»;

Visto che il decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290, all'art. 6 prevede il riconoscimento dei soggetti e delle istituzioni idonee all'effettuazione delle verifiche di rispondenza genetica e fitosanitaria del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite e che il decreto ministeriale 8 febbraio 2005, all'allegato IV ripropone il riconoscimento degli organismi idonei all'effettuazione degli esami volti ad accertare l'assenza di virus;

Vista la domanda, prot. B/66 del 2 maggio 2005, presentata dal C.A.V. Centro attività vivaistiche di Faenza intesa ad ottenere il riconoscimento suddetto;

Atteso che il Comitato nazionale per la classificazione delle varietà di viti, istituito con decreto ministeriale 28 dicembre 2001, nella seduta del 19 giugno



2006 ha espresso il proprio parere favorevole riguardo alla rispondenza delle strutture e del personale del predetto centro;

Decreta:

Art. 1.

Il C.A.V. Centro attività vivaistiche di Faenza è riconosciuto idoneo all'effettuazione degli accertamenti previsti dal decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290 e delle verifiche di cui all'Allegato IV del decreto ministeriale 8 febbraio 2005.

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2006

*Il Ministro:* DE CASTRO

06A10757

DECRETO 9 novembre 2006.

**Graduatoria di merito dei progetti di ricerca per l'attuazione dei programmi nazionali di ricerca, afferenti all'attuazione dei programmi nazionali di ricerca per la pesca e l'acquacoltura, relativi agli anni 2004 e 2005, individuati dal decreto 11 novembre 2005.**

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale è stato istituito il Ministero delle politiche agricole e forestali;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, che sostituisce la legge 17 febbraio 1982, n. 41;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2004 concernente l'adozione del Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura per l'anno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 124 del 28 maggio 2004;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2005 concernente l'adozione del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura per l'anno 2005;

Visto il decreto ministeriale 11 novembre 2005, recante «Invito alla presentazione di progetti di ricerca per l'attuazione dei programmi nazionali di ricerca per la pesca e l'acquacoltura relativi agli anni 2004 e 2005», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 18 novembre 2005;

Visto il verbale trasmesso dalla Commissione di valutazione istituita con decreto ministeriale 12 dicembre 2005, relativo alla riunione del 6 ottobre 2006 e la scheda di valutazione del progetto esaminato;

Ritenuto necessario procedere alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della graduatoria di merito dei progetti presentati nel periodo dal 1° luglio 2006 al 30 settembre 2006, relativi all'area tematica G - Attività funzionale alla ricerca in pesca ed acquacoltura così come stabilito nel suddetto decreto 11 novembre 2005;

Decreta:

È approvata l'allegata graduatoria relativa all'area tematica G - Attività funzionale alla ricerca in pesca ed acquacoltura, individuate nel suddetto decreto 11 novembre 2005.

Roma, 9 novembre 2006

*Il direttore generale:* ABATE

ALLEGATO

**PROGETTI DI RICERCA VI° PIANO TRIENNALE 2004/2005 APPROVATI - TEMATICA G**  
Presentati nel periodo 1 luglio 2006/30 settembre 2006

n°	Soggetto proponente	Titolo del progetto	Resp. scientif.	punt.
52	ACCOBAMS	Programma BYCATCH ITALIA - ACCOBAMS	Caterina Maria Fortuna	79

06A10742

**MINISTERO  
DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE**

DECRETO 17 ottobre 2006.

**Delega di attribuzioni ai Sottosegretari di Stato dott.ssa Cristina De Luca e dott.ssa Cecilia Donaggio.**

**IL MINISTRO  
DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE**

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2006, con il quale è stato nominato Ministro della solidarietà sociale l'on. Paolo Ferrero;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha istituito il Ministero della solidarietà sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 2006, con il quale la dott.ssa Cristina De Luca e la dott.ssa Cecilia Donaggio sono state nominate Sottosegretari di Stato al Ministero della solidarietà sociale;

Ritenuta l'opportunità, in attesa della definizione del nuovo assetto organizzativo del Ministero a norma dell'art. 1, comma 23, della legge n. 233 citata, di conferire la delega di talune competenze del Ministro ai Sottosegretari di Stato;

Decreta:

Art. 1.

1. Fatte salve le disposizioni contenute negli articoli 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165, i Sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro nella trattazione degli atti di seguito indicati, nell'ambito delle direttive d'indirizzo politico impartite dal Ministro.

2. Il Sottosegretario di Stato dott.ssa Cristina De Luca è delegato alla trattazione ed alla firma degli atti relativi:

alle funzioni in materia di servizio civile nazionale; all'immigrazione, ai connessi affari generali e programmi finanziati con risorse comunitarie e politiche di integrazione e affari internazionali.

3. Il Sottosegretario di Stato dott.ssa Cecilia Donaggio è delegato alla trattazione ed alla firma degli atti relativi:

al volontariato, all'associazionismo e alle formazioni sociali;

alle politiche per gli anziani, l'inclusione e la coesione sociale, a quelle per l'infanzia e l'adolescenza, nonché a quelle per le persone con disabilità, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 3 e fatte salve le attribuzioni di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'art. 1, comma 19, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181/2006, convertito in legge 17 luglio 2006, n. 233.

Art. 2.

1. I sottosegretari di Stato sono delegati a rappresentare il Ministro presso le Camere — in relazione alle disposizioni che di volta in volta il Ministro stesso riterrà di impartire e sempre che egli non ritenga di attendervi personalmente — per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari.

2. Ai sottosegretari di Stato è, inoltre, delegata la firma delle risposte alle interrogazioni a risposta scritta nelle materie rispettivamente indicate nell'art. 1, salve diverse determinazioni che potranno essere di volta in volta adottate dal Ministro.

3. È altresì delegata, relativamente alle predette materie, la firma delle richieste di parere al Consiglio di Stato e ad altri organi istituzionali su questioni non rivestenti carattere generale o di principio.

Art. 3.

1. Ferme restando le disposizioni indicate del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono riservati al Ministro gli atti relativi a tossicodipendenze e altre dipendenze, gestione del fondo nazionale per le politiche sociali e monitoraggio della spesa sociale, attività beneficiarie di finanziamenti previsti da fondi strutturali comunitari, politiche per i giovani e mobilità internazionale, politica di tutela abitativa a favore delle fasce sociali deboli ed emarginate, nonché ogni atto che, pur rientrando nelle materie indicate nell'art. 1, sia dal Ministro direttamente compiuto o avocato a sé ovvero riguardi questioni di particolare rilievo. La materia della responsabilità sociale delle imprese è altresì riservata al Ministro, che si avvarrà della collaborazione del Sottosegretario di Stato dott.ssa Cecilia Donaggio. È riservato al Ministro ogni altro atto per il quale un'espressa disposizione di legge o di regolamento escluda la possibilità di delega.

2. Sono altresì riservati al Ministro:

a) i rapporti con il Governo e il Parlamento, salvo quanto stabilito nell'art. 2, ed ogni atto avente contenuto normativo o che s'inserisce in una procedura volta a produrre effetti normativi;

b) gli atti concernenti questioni di indirizzo generale, come regolamenti, direttive, bandi o che comunque implicino determinazioni di principio di particolare importanza politica, amministrativa o economica;

c) il coordinamento sulle questioni di carattere comunitario e internazionale;

d) gli atti di nomina e revoca — sentito il Sottosegretario delegato per materia — di rappresentanti del Ministero o di componenti di commissioni o comitati o collegi, interni o esterni all'amministrazione, ed ogni atto incidente sull'organizzazione e sul personale del Ministero;

e) le risposte agli organi di controllo sui provvedimenti del Ministero, nonché i provvedimenti da adottare in materia di rendiconto e controllo relativamente agli enti sottoposti alla vigilanza e tutela del Ministero;

f) l'affidamento — sentito il Sottosegretario delegato per materia — di convenzioni per studi, indagini e rilevazioni con enti ed organismi di studio, documentazione e ricerca e la determinazione dei relativi compensi.

3. Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvede l'Ufficio di Gabinetto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 17 ottobre 2006

Il Ministro: FERRERO

Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2006  
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 141

06A10838

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### REGIONE SARDEGNA

DECRETO 14 novembre 2006.

**Revoca dei decreti n. 2323 del 9 agosto 2006 e n. 2836 del 12 ottobre 2006, di dichiarazione del notevole interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, della zona Tuvixeddu-Tuvumannu nel comune di Cagliari.** (Decreto n. 3349).

#### L'ASSESSORE

DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI  
INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Visto lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Viste le leggi regionali 7 gennaio 1977, n. 1 e 13 settembre 1998, n. 31;

Visto l'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1979, n. 348;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), così come modificato ed integrato dai decreti legislativi 24 marzo 2006, numeri 156 e 157;

Vista la deliberazione della giunta regionale, assunta in data 14 novembre 2006 col numero 46/1, che dispone, tra l'altro, che si provveda alla revoca dei decreti assessoriali n. 2323 del 9 agosto 2006 e n. 2836 del 12 ottobre 2006;

Visto in particolare, che la medesima deliberazione di giunta prevede, ai fini della salvaguardia dell'area in oggetto, l'immediata applicazione del comma 4 dell'art. 15 delle norme tecniche di attuazione del piano paesaggistico regionale, per la verifica ed eventuale armonizzazione dei contenuti dell'accordo di programma ex art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Dato atto che la medesima deliberazione dispone l'avvio delle procedure per la dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area in oggetto;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati i decreti dell'assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport n. 2323 del 9 agosto 2006, di dichiarazione del notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, della zona Tuvixeddu-Tuvumannu nel comune di Cagliari, e n. 2836 del 12 ottobre 2006, contenente integrazioni allo stesso decreto n. 2323/2006.

Art. 2.

Per quanto concerne la parte dell'area archeologica sepolcrale di Tuvixeddu in viale S. Avendrace 35-55, oggetto della deliberazione n. 19/12 del 12 maggio 2006, le strutture competenti dell'assessorato sono tenute ad adottare tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa per completare le procedure di cui agli articoli 138, 140, 150 e 151 del decreto legislativo n. 42 del 2004, avvalendosi della ricostituenda commissione di cui al comma 3 dell'art. 137 del medesimo decreto legislativo n. 42 del 2004.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 14 novembre 2006

L'assessore: PILIA

06A10735

**AGENZIA DELLE ENTRATE**

DECRETO 20 novembre 2006.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio ACI di Napoli.**

IL DIRETTORE REGIONALE  
DELLA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Decreta:

Il mancato funzionamento, in data 27 ottobre 2006 e 14 novembre 2006, dell'ufficio ACI di Napoli.

*Motivazioni.*

Il presente atto scaturisce dai telegrammi rispettivamente del 27 ottobre 2006 e del 14 novembre 2006 che segnalavano che l'ufficio ACI PRA di Napoli sarebbe rimasto chiuso al pubblico in pari data.

La Procura generale della Repubblica presso il tribunale di Napoli, con unica nota del 17 novembre 2006, n. 39/2006, ha preso atto degli accadimenti, motivandoli con assemblee del personale ed ha richiesto l'emanazione del presente decreto.

*Riferimenti normativi.*

Attribuzioni dei direttori delle direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1) regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate.

Norme sulle proroghe dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al Pubblico registro automobilistico: decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modifiche dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 20 novembre 2006

Il direttore regionale: ORLANDI

06A10840

**AGENZIA DEL TERRITORIO**

DETERMINAZIONE 17 novembre 2006.

**Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Genova - sezione staccata dei servizi di pubblicità immobiliare di Chiavari.**

IL DIRETTORE REGIONALE  
PER LA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota inviata dall'Ufficio provinciale di Genova in data 23 ottobre 2006, prot. n. 18658, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Genova - Sezione staccata dei servizi di pubblicità immobiliare di Chiavari;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi all'adesione del personale allo sciopero indetto il giorno 20 ottobre 2006;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 17 novembre 2006, prot. n. 4603;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dei servizi catastali e dei servizi di pubblicità immobiliare dei sotto indicati uffici come segue:

il giorno 20 ottobre 2006;

Regione Liguria: Ufficio provinciale di Genova - Sezione staccata dei servizi di pubblicità immobiliare di Chiavari.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 17 novembre 2006

*Il direttore regionale:* GRIFFA

**06A10769**

DETERMINAZIONE 17 novembre 2006.

**Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di La Spezia e della sezione staccata dei servizi di pubblicità immobiliare di Sarzana.**

**IL DIRETTORE REGIONALE  
PER LA LIGURIA**

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del

citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota inviata dall'Ufficio provinciale di La Spezia in data 23 ottobre 2006, prot. n. 9680, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di La Spezia e della sezione staccata dei servizi di pubblicità immobiliare di Sarzana;

Accertato che l'irregolare funzionamento dei citati uffici è da attribuirsi all'adesione del personale allo sciopero indetto il giorno 20 ottobre 2006;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 17 novembre 2006, prot. n. 4603;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dei servizi catastali e dei servizi di pubblicità immobiliare dei sotto indicati uffici come segue:

il giorno 20 ottobre 2006;

Regione Liguria: Ufficio provinciale di La Spezia e della sezione staccata dei servizi di pubblicità immobiliare di Sarzana.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 17 novembre 2006

*Il direttore regionale:* GRIFFA

**06A10770**

## **AGENZIA DELLE DOGANE**

DETERMINAZIONE 17 novembre 2006.

**Istituzione e attivazione dell'Ufficio delle dogane di Verona.**

**IL DIRETTORE DELL'AGENZIA**

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal Comitato direttivo in data 5 dicembre 2000, integrato con delibere del 14 dicembre 2000 e del 30 gennaio 2001;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane deliberato dal Comitato direttivo il 5 dicembre 2000, coordinato con le modifiche approvate nella seduta del Comitato direttivo del 7 maggio 2001, ed in particolare l'art. 7, che definisce la struttura organizzativa e le attività degli uffici delle dogane e l'art. 9, comma 2, il quale stabilisce che il direttore dell'Agenzia con uno o più atti interni assume i provvedimenti necessari per l'attivazione delle nuove unità organizzative e per l'assegnazione delle relative risorse;

Visto il decreto ministeriale n. 1390 del 28 dicembre 2000, che ha reso esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Viste le note prot. 53700 del 23 dicembre 2005 e prot. n. 12239 del 17 marzo 2006 della Direzione regionale per il Veneto, relative alla proposta di istituzione dell'Ufficio delle dogane di Verona;

Ritenuta la necessità di attivare i nuovi uffici delle dogane;

Considerato, infine, che al riguardo è stata preventivamente attivata la informativa con le organizzazioni sindacali;

ADOTTA  
la seguente determinazione:

Art. 1.

*Istituzione e attivazione  
dell'Ufficio delle dogane di Verona*

A far data dal 30 novembre 2006 viene istituito ed attivato, in via sperimentale, l'Ufficio delle dogane di Verona, dipendente dalla Direzione regionale per il Veneto.

Vengono altresì istituite ed attivate le seguenti sezioni operative territoriali:

Aeroporto Valerio Catullo;

Magazzini generali;

Sezione operativa laboratorio chimico di Verona.

Alla data di cui al comma 1 sono soppressi:

la circoscrizione doganale di Verona;

l'ufficio tecnico di finanza di Verona;

il laboratorio chimico delle dogane di Verona;

la sezione doganale Aeroporto Valerio Catullo;

la sezione doganale Magazzini generali.

L'Ufficio delle dogane di Verona, che comprende le sezioni di cui al comma 2, ha competenza territoriale sulla provincia di Verona.

L'Ufficio delle dogane di Verona assume le competenze della soppressa Circoscrizione doganale di Verona, del soppresso Ufficio tecnico di finanza di Verona e del soppresso laboratorio chimico delle dogane di Verona.

La sezione operativa territoriale Aeroporto Valerio Catullo assume le competenze della soppressa sezione doganale Aeroporto Valerio Catullo.

La Sezione operativa territoriale Magazzini generali assume le competenze della soppressa Sezione doganale Magazzini generali.

La sezione operativa laboratorio chimico di Verona assume le competenze del soppresso laboratorio chimico delle dogane di Verona.

Al direttore dell'ufficio delle dogane di Verona vengono attribuite le competenze del direttore della soppressa circoscrizione doganale di Verona, del direttore del soppresso ufficio tecnico di finanza di Verona e del direttore del soppresso laboratorio chimico delle dogane di Verona.

A decorrere dalla data di cui al comma 1, l'Ufficio delle dogane di Verona è strutturato, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del regolamento di amministrazione ai fini dello svolgimento delle funzioni assegnate, nelle aree di gestione dei tributi, delle verifiche dei controlli e delle attività antifrode, di gestione del contenzioso e di assistenza e informazione agli utenti e in un ufficio di staff per le attività di programmazione e controllo operativo, affari generali, gestione risorse e audit interno, analisi dei rischi e audit di impresa.

Il responsabile dell'area gestione dei tributi dell'Ufficio delle dogane di Verona assume le competenze, in materia contabile, di ricevitore capo ed ha alle sue dirette dipendenze il cassiere dell'area stessa ed il cassiere delle sezioni operative territoriali di cui al comma 2.

Fino all'emanazione del regolamento di servizio del personale degli uffici delle dogane rimangono in vigore le disposizioni di regolamento di servizio per il personale delle dogane, approvato con regio decreto 22 maggio 1941, n. 1132, e quelle per il personale delle imposte di fabbricazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1962, n. 83, in quanto applicabili.

Roma, 17 novembre 2006

*Il direttore: GUAIANA*

06A10733

DETERMINAZIONE 17 novembre 2006.

**Istituzione e attivazione dell'Ufficio delle dogane di Palermo.**

### IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal Comitato direttivo in data 5 dicembre 2000, integrato con delibere del 14 dicembre 2000 e del 30 gennaio 2001;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane deliberato dal Comitato direttivo il 5 dicembre 2000 coordinato con le modifiche approvate nella seduta del Comitato direttivo del 7 maggio 2001, ed in particolare l'art. 7, che definisce la struttura organizzativa e le attività degli uffici delle dogane e l'art. 9, comma 2, il quale stabilisce che il direttore dell'Agenzia con uno o più atti interni assume i provvedimenti necessari per l'attivazione delle nuove unità organizzative e per l'assegnazione delle relative risorse;

Visto il decreto ministeriale n. 1390 del 28 dicembre 2000, che ha reso esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la nota prot. 10220 del 27 marzo 2006 della Direzione regionale per la Sicilia relativa alla proposta di istituzione dell'Ufficio delle dogane di Palermo;

Ritenuta la necessità di attivare i nuovi uffici delle dogane;

Considerato, infine, che al riguardo è stata preventivamente attivata la informativa con le organizzazioni sindacali;

ADOPTA  
la seguente determinazione:

Art. 1.

#### *Istituzione e attivazione dell'Ufficio delle dogane di Palermo*

A far data dal 30 novembre 2006 viene istituito ed attivato, in via sperimentale, l'Ufficio delle dogane di Palermo, dipendente dalla Direzione regionale per la Sicilia.

Vengono altresì istituite ed attivate le seguenti Sezioni operative territoriali:

Aeroporto di Punta Raisi;

Termini Imerese;

Sezione operativa laboratorio chimico di Palermo.

Alla data di cui al comma 1 sono soppressi:

la Circostrizione doganale di Palermo;

l'Ufficio tecnico di finanza di Palermo;

il Laboratorio chimico delle dogane di Palermo;

la Dogana di Termini Imerese;

la Sezione doganale dell'Aeroporto di Punta Raisi.

L'Ufficio delle dogane di Palermo, che comprende le sezioni di cui al comma 2, ha competenza territoriale sulla provincia di Palermo.

L'Ufficio delle dogane di Palermo assume le competenze della soppressa Circostrizione doganale di Palermo, del soppresso Ufficio tecnico di finanza di Palermo, del soppresso Laboratorio chimico delle dogane di Palermo.

La Sezione operativa territoriale Aeroporto di Punta Raisi assume le competenze della soppressa Sezione doganale Aeroporto di Punta Raisi.

La Sezione operativa territoriale Termini Imerese assume le competenze della soppressa dogana di Termini Imerese.

La Sezione operativa laboratorio chimico di Palermo assume le competenze del soppresso Laboratorio chimico delle dogane di Palermo.

Al Direttore dell'Ufficio delle dogane di Palermo vengono attribuite le competenze del Direttore della soppressa Circostrizione doganale di Palermo, del Direttore del soppresso Ufficio tecnico di Finanza di Palermo e del direttore del soppresso Laboratorio chimico delle dogane di Palermo.

A decorrere dalla data di cui al comma 1, l'Ufficio delle dogane di Palermo è strutturato, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del regolamento di amministrazione, ai fini dello svolgimento delle funzioni assegnate, nelle aree di gestione dei tributi, delle verifiche dei controlli e delle attività antifrode, di gestione del contenzioso e di assistenza e informazione agli utenti e in un ufficio di staff per le attività di programmazione e controllo operativo, affari generali, gestione risorse e audit interno, analisi dei rischi e audit di impresa.

Il responsabile dell'area gestione dei tributi dell'Ufficio delle dogane di Palermo assume le competenze, in materia contabile, di ricevitore capo ed ha alle sue dirette dipendenze il cassiere dell'area stessa ed il cassiere delle Sezioni operative territoriali di cui al comma 2.

Fino all'emanazione del regolamento di servizio del personale degli uffici delle dogane rimangono in vigore le disposizioni del regolamento di servizio per il personale delle dogane, approvato con regio decreto 22 maggio 1941, n. 1132, e quelle per il personale delle imposte di fabbricazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1962, n. 83, in quanto applicabili.

Roma, 17 novembre 2006

*Il direttore: GUAIANA*

06A10734

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### Rilascio di *exequatur*

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 20 ottobre 2006 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Arturo Bizzarro, Console onorario della Repubblica Ellenica in Catania».

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 20 ottobre 2006 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* alla sig.ra Susanne Linnet Aagaard, Console generale del Regno di Danimarca in Milano».

06A10739

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

*Cambi del giorno 17 novembre 2006*

Dollaro USA	1,2774
Yen	151,17
Lira cipriota	0,5777
Corona ceca	27,988
Corona danese	7,4582
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67760
Fiorino ungherese	257,52
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6980
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,7989
Corona svedese	9,0621
Tallero sloveno	239,68
Corona slovacca	35,626
Franco svizzero	1,6008
Corona islandese	89,99
Corona norvegese	8,2680
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3621
Nuovo leu romeno	3,4902
Rublo russo	34,1020
Nuova lira turca	1,8458
Dollaro australiano	1,6706
Dollaro canadese	1,4651
Yuan cinese	10,0554
Dollaro di Hong Kong	9,9485
Rupia indonesiana	11704,82
Won sudcoreano	1199,35
Ringgit malese	4,6657
Dollaro neozelandese	1,9294
Peso filippino	63,851
Dollaro di Singapore	1,9921
Baht thailandese	46,812
Rand sudafricano	9,3120

*Cambi del giorno 20 novembre 2006*

Dollaro USA	1,2841
Yen	151,57
Lira cipriota	0,5777
Corona ceca	28,005
Corona danese	7,4578
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67680
Fiorino ungherese	258,78
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6980
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8093
Corona svedese	9,0823
Tallero sloveno	239,66
Corona slovacca	35,678
Franco svizzero	1,5928
Corona islandese	90,61
Corona norvegese	8,2620
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3681
Nuovo leu romeno	3,4968
Rublo russo	34,2040
Nuova lira turca	1,8741
Dollaro australiano	1,6687
Dollaro canadese	1,4676
Yuan cinese	10,1110
Dollaro di Hong Kong	9,9993
Rupia indonesiana	11754,01
Won sudcoreano	1201,21
Ringgit malese	4,6870
Dollaro neozelandese	1,9225
Peso filippino	64,000
Dollaro di Singapore	2,0005
Baht thailandese	47,000
Rand sudafricano	9,3553

*Cambi del giorno 21 novembre 2006*

Dollaro USA	1,2814
Yen	151,24
Lira cipriota	0,5777
Corona ceca	27,949
Corona danese	7,4566
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67480
Fiorino ungherese	256,80
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6979
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,7973
Corona svedese	9,0870
Tallero sloveno	239,66
Corona slovacca	35,526
Franco svizzero	1,5933
Corona islandese	90,57
Corona norvegese	8,2660
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3725
Nuovo leu romeno	3,4898
Rublo russo	34,1650
Nuova lira turca	1,8740
Dollaro australiano	1,6646
Dollaro canadese	1,4676
Yuan cinese	10,0859
Dollaro di Hong Kong	9,9775
Rupia indonesiana	11712,00
Won sudcoreano	1198,69
Ringgit malese	4,6771
Dollaro neozelandese	1,9126
Peso filippino	63,833
Dollaro di Singapore	1,9976
Baht thailandese	46,886
Rand sudafricano	9,2462



## Cambi del giorno 22 novembre 2006

Dollaro USA .....	1,2886
Yen .....	150,75
Lira cipriota .....	0,5778
Corona ceca .....	27,942
Corona danese .....	7,4554
Corona estone .....	15,6466
Lira sterlina .....	0,67490
Fiorino ungherese .....	257,45
Litas lituano .....	3,4528
Lat lettone .....	0,6974
Lira maltese .....	0,4293
Zloty polacco .....	3,8006
Corona svedese .....	9,0965
Tallero sloveno .....	239,66
Corona slovacca .....	35,656
Franco svizzero .....	1,5884
Corona islandese .....	92,60
Corona norvegese .....	8,2520
Lev bulgaro .....	1,9558
Kuna croata .....	7,3688
Nuovo leu romeno .....	3,4983
Rublo russo .....	34,2830
Nuova lira turca .....	1,8940
Dollaro australiano .....	1,6669
Dollaro canadese .....	1,4686
Yuan cinese .....	10,1345
Dollaro di Hong Kong .....	10,0337
Rupia indonesiana .....	11770,07
Won sudcoreano .....	1203,55
Ringgit malese .....	4,6969
Dollaro neozelandese .....	1,9249
Peso filippino .....	64,095
Dollaro di Singapore .....	2,0045
Baht thailandese .....	47,133
Rand sudafricano .....	9,2537

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

da 06A10918 a 06A10921

## MINISTERO DELLA DIFESA

### Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Borgo Piave

Con decreto interdirettoriale n. 1354 datato 24 luglio 2006 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa Marina a quella dei beni del patrimonio dello Stato, dell'immobile demaniale denominato «Ex distaccoamento M.M. sito nel comune di Borgo Piave (Lecce), riportato nel catasto del suddetto comune al foglio 113, particelle catastali 23, 24, 74, 154, 155 della superficie complessiva di circa mq. 9.700, ed iscritto tra i beni di demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa Marina.

06A10740

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Prontalgin».

Estratto provvedimento UPC/II/2540 del 31 ottobre 2006

Specialità medicinale: PRONTALGIN.

Confezioni:

033074042/M - 1 tubo in polipropilene da 10 compresse effervescenti da 50 mg;

033074055/M - 1 tubo in polipropilene da 20 compresse effervescenti da 50 mg;

033074067/M - 2 tubi in polipropilene da 15 compresse effervescenti da 50 mg;

033074079/M - «100 mg compresse effervescenti» 10 compresse in tubo PPE;

033074081/M - «100 mg compresse effervescenti» 20 compresse in tubo PPE;

033074093/M - «100 mg compresse effervescenti» 30 (15x2) compresse in 2 tubi PPE.

Titolare A.I.C.: Therabel Pharma N.V.

N. procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0113/05-06/II/015.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamento della parte dell'Applicant del DMF per il tramadolo HCl dal chemagis Ltd. Aggiornamento della parte IIC1 e IIF1.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A10703

### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Mosanax».

Estratto provvedimento UPC/II/2541 del 31 ottobre 2006

Specialità medicinale: MOSANAX.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Astellas Pharma S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0294/002/II/002.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamento del Drug Master File versione 073.009 relativamente al principio attivo mesalazina prodotto da AIM Chemi S.p.a.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A10704

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Epicure».**

*Estratto provvedimento UPC/II/2542 del 31 ottobre 2006*

Specialità medicinale: EPICURE.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Crinos S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0345/001/II/001.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiunta della Sicor - Società italiana Corticosteroidi - S.p.a., Tenuta S. Alessandro - 13048 Santhià (Vercelli-Italia) come produttore alternativo del principio attivo.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**06A10705**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Gabapentin Merck Generics».**

*Estratto provvedimento UPC/II/2543 del 31 ottobre 2006*

Specialità medicinale: GABAPENTIN MERCK GENERICS.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Merck Generics Italia S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: DK/H/0479/001-003/II/004.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamento del European Drug Master File fornito da Zambon Group S.p.a.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**06A10706**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Genaprost».**

*Estratto provvedimento UPC/II/2544 del 31 ottobre 2006*

Specialità medicinale: GENAPROST.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Istituto Gentili S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0158/001/II/010.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiunta di un fornitore alternativo del materiale di partenza usato nella produzione del principio attivo Delta - 5 - AZA - ACID (Lonza AG - Walliser Werke - CH - 3930 - Svizzera).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**06A10707**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Gabapentin Ratiopharm».**

*Estratto provvedimento UPC/II/2545 del 31 ottobre 2006*

Specialità medicinale: GABAPENTIN RATIOPHARM.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Ratiopharm GMBH.

N. procedura mutuo riconoscimento: DK/H/0398/001,003/II/007.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamento del European Drug Master File fornito da Zambon Group S.p.a.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**06A10708**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Humulin».**

*Estratto provvedimento UPC/II/2546 del 31 ottobre 2006*

Specialità medicinale: HUMULIN.

Confezioni: 025707187/M - «30/70» flacone 10 ml 100 U/ML.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0030/025/II/059, II/60, II/61, II/62, II/64, II/63.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: nuova officina di produzione «Lilly Indianapolis, Indiana, USA», in aggiunta alle officine già autorizzate, per la confezione Humulin 30/70 flacone 10 ml 100UI/ml ed ulteriori modifiche di produzione.

Aggiornamento del dossier di registrazione relativamente alle procedure di prova ed ai limiti «in process» applicati durante la produzione.

Aggiornamento della dimensione dei lotti da 500 a 2500 litri.

Modifica delle specifiche del pH del prodotto finito da 6.9 - 7.5 a 6.9 - 7.8 sia al rilascio che nella shelf life.

Modifica delle specifiche del confezionamento primario del prodotto finito.

Modifiche minori nella produzione del prodotto finito.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Estratto provvedimento UPC/II/2547 del 31 ottobre 2006*

Specialità medicinale: HUMULIN.

Confezioni:

025707011/M - «R» 1 flac. 10 ml 100 U/ml;

025707035/M - «I» flacone 10 ml 100 U/ml.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0030/012,022/II/065.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica delle specifiche del confezionamento primario del prodotto finito.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**06A10709-06A10710**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Leponex».**

*Estratto provvedimento UPC/II/2548 del 2 novembre 2006*

Specialità medicinale: LEPONEX.

Confezioni:

028824011 - «25/mg compresse» 28 compresse;

028824023 - «100 mg compresse» 28 compresse.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0583/001-002/II/013, UK/H/0583/001-002/II/014.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.5 e 4.8.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**06A10711**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Rabitin».**

*Estratto provvedimento UPC/II/2549 del 2 novembre 2006*

Specialità medicinale: RABITIN.

Confezioni:

036365017/M - 1 flacone vetro soluzione iniettabile da 10 mg/5 ml;

036365029/M - 1 flacone vetro soluzione iniettabile da 50 mg/25 ml;

036365031/M - 1 flacone vetro soluzione iniettabile da 150 mg/75 ml.

Titolare A.I.C.: Crinos S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0296/001/II/003.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.1 e 6.5.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**06A10712**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Citalopram EG».**

*Estratto provvedimento UPC/II/2573 del 15 novembre 2006*

Specialità medicinale: CITALOPRAM EG.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0465/002-003/II/004.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamento del Drug Master File di Matrix Laboratories Ltd. relativo al principio attivo Citalopram.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Estratto provvedimento UPC/II/2574 del 15 novembre 2006*

Specialità medicinale: CITALOPRAM EG.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0465/002-003/II/003.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamento del Drug Master File di Cipla Ltd. relativo al principio attivo Citalopram.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**06A10782-06A10781**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Miacalcic».**

*Estratto provvedimento UPC/II/2575 del 15 novembre 2006*

Specialità medicinale: MIACALCIC.

Titolare A.I.C.: L P B Istituto Farmaceutico S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: IE/H/0123/001/II/007.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: armonizzazione delle procedure di controllo del materiale di partenza, delle materie prime, dell'intermedio isolato (Officina di Basilea).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

#### 06A10780

#### **Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Meninvact».**

*Estratto provvedimento UPC/II/2577 del 15 novembre 2006*

Specialità medicinale: MENINVACT.

Titolare A.I.C.: Sanofi Pasteur MSD LTD.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0458/001-002/II/027.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica dei metodi analitici e delle specifiche per il test d'identità usato per il rilascio del bulk purificato del polisaccaride meningococcico del gruppo C.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

#### 06A10778

#### **Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Menjugate».**

*Estratto provvedimento UPC/II/2578 del 15 novembre 2006*

Specialità medicinale: MENJUGATE.

Titolare A.I.C.: Chiron S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0375/001/II/029.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica dei metodi analitici e delle specifiche per il test d'identità usato per il rilascio del bulk purificato del polisaccaride meningococcico del gruppo C.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

#### 06A10777

#### **Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Tetravac».**

*Estratto provvedimento UPC/II/2579 del 15 novembre 2006*

Specialità medicinale: TETRAVAC.

Titolare A.I.C.: Sanofi Pasteur MSD S.n.c.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0154/001/II/028.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica delle specifiche relative alle materie prime impiegate nella produzione della componente «Polio».

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

#### 06A10776

#### **Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Pentavac».**

*Estratto provvedimento UPC/II/2580 del 15 novembre 2006*

Specialità medicinale: PENTAVAC.

Titolare A.I.C.: Sanofi Pasteur MSD S.n.c.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0153/001/II/037.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica delle specifiche relative alle materie prime impiegate nella produzione della componente «Polio».

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

#### 06A10775

#### **Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Revaxis».**

*Estratto provvedimento UPC/II/2581 del 15 novembre 2006*

Specialità medicinale: REVAXIS.

Titolare A.I.C.: Sanofi Pasteur MSD S.n.c.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0193/001/II/015.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica delle specifiche del materiale iniziale utilizzato per la produzione del polivaccino.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

#### 06A10774

## AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

### Avvio del procedimento «Avvio dei lavori del tavolo relativo alla qualità del servizio di accesso a internet da postazione fissa»

Si comunica l'avvio del procedimento «Avvio dei lavori del tavolo relativo alla qualità del servizio di accesso a internet da postazione fissa», che in data 18 ottobre 2006 è stato pubblicato nel sito web dell'Autorità [www.agcom.it](http://www.agcom.it), a cui si rimanda per la lettura del testo integrale della comunicazione.

06A10737

## CENTRO NAZIONALE PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

### Procedura comparativa per il conferimento di incarichi di collaborazione

Si comunica che il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, in attuazione dell'art. 7, comma 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'art. 32 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, ha pubblicato sul proprio sito internet, all'indirizzo: [www.cnipa.gov.it](http://www.cnipa.gov.it), l'avviso concernente l'aggiornamento della procedura comparativa adottata per il conferimento ad esperti di incarichi di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa.

06A10839

## UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI GORIZIA

### Ripristino di cognome nella forma originaria

Con decreto prefettizio prot. n. 2006/002744/0013703/1.13.2/I Area II (enti locali) del 14 novembre 2006, il cognome del signor Paolo Ianche (nato a Gorizia il 29 giugno 1955 e residente a Trieste - località Prosecco 574), è ripristinato nell'originario cognome Ianke, ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 114.

06A10736

## REGIONE CAMPANIA

### Autorizzazione all'utilizzo dell'impianto già accordato per la produzione e vendita dell'acqua minerale «Acetosella» per l'imbottigliamento dell'acqua minerale «Madonna» alla società «Stabia D.I. Mare S.r.l.».

Con decreto dirigenziale n. 37/A.G.C. 12 settore 03 del 7 ottobre 2006, la società «Stabia D.I. Mare S.r.l.» è stata autorizzata a mettere a disposizione della società «Terme di Stabia S.p.A.» l'impianto di imbottigliamento già accordato per la produzione e vendita dell'acqua minerale «Acetosella».

06A10748

# RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

### ERRATA-CORRIGE

**Avviso relativo all'estratto della determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco A.I.C./N n. 692 del 5 giugno 2006, recante: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Antitrombina Grifolis"».** (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 163 del 15 luglio 2006).

Nel titolo dell'estratto della determinazione indicata in epigrafe, riportato nel sommario e alla pag. 28, seconda colonna, della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 163 del 15 luglio 2006, nonché nel testo dell'estratto, dove è scritto: «Antitrombina *Grifolis*», leggasi: «Antitrombina *Grifols*».

06A10768

AUGUSTA IANNINI, *direttore*FRANCESCO NOCITA, *redattore*

**ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO**  
**LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	<b>ALBANO LAZIALE (RM)</b>	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	<b>ANCONA</b>	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	<b>AVELLINO</b>	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	<b>AVERSA (CE)</b>	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	<b>BARI</b>	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	<b>BARI</b>	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	<b>BIELLA</b>	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	<b>BOLOGNA</b>	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	<b>BOLOGNA</b>	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	<b>BUSTO ARSIZIO (VA)</b>	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	<b>CASTELVETRANO (TP)</b>	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	<b>CATANIA</b>	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	<b>CATANZARO</b>	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	<b>CHIETI</b>	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	<b>COMO</b>	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	<b>COSENZA</b>	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	<b>FIRENZE</b>	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	<b>FOGGIA</b>	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	<b>FROSINONE</b>	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	<b>GENOVA</b>	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	<b>GIARRE (CT)</b>	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	<b>LECCE</b>	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	<b>MARTINA FRANCA (TA)</b>	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	<b>MESSINA</b>	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	<b>MILANO</b>	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	<b>NAPOLI</b>	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	<b>NOVARA</b>	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	<b>PALERMO</b>	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	<b>PALERMO</b>	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	<b>PALERMO</b>	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	<b>PALERMO</b>	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	<b>PARMA</b>	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	<b>PERUGIA</b>	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	<b>PIACENZA</b>	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	<b>PRATO</b>	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	<b>ROMA</b>	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	<b>ROMA</b>	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	<b>ROMA</b>	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	<b>ROMA</b>	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	<b>ROMA</b>	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	<b>SAN BENEDETTO D/T (AP)</b>	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
90018	<b>TERMINI IMERESE (PA)</b>	CESEL SERVIZI	Via Garibaldi, 33	091	8110002	8110510
10122	<b>TORINO</b>	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	<b>VARESE</b>	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	<b>VICENZA</b>	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

**MODALITÀ PER LA VENDITA**

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it))

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE  
 Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici  
 Piazza Verdi 10, 00198 Roma  
 fax: 06-8508-4117  
 e-mail: [editoriale@ipzs.it](mailto:editoriale@ipzs.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

**Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti  
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite  
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni  
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde  
 ☎ 800-864035

**GAZZETTA UFFICIALE**  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (\*)**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

		CANONE DI ABBONAMENTO	
<b>Tipo A</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale	€ 438,00
		- semestrale	€ 239,00
<b>Tipo A1</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale	€ 309,00
		- semestrale	€ 167,00
<b>Tipo B</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale	€ 68,00
		- semestrale	€ 43,00
<b>Tipo C</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale	€ 168,00
		- semestrale	€ 91,00
<b>Tipo D</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale	€ 65,00
		- semestrale	€ 40,00
<b>Tipo E</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale	€ 167,00
		- semestrale	€ 90,00
<b>Tipo F</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale	€ 819,00
		- semestrale	€ 431,00
<b>Tipo F1</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale	€ 682,00
		- semestrale	€ 357,00

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007**.

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)**

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 180,00)	€ 380,00
Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 90,00)	€ 215,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 1,00

I.V.A. 20% inclusa

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

\* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



\* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 6 1 1 2 8 \*

€ 1,00